SCHINASI
INSURANCE BROKERS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, EX ART. 6 - D. LGS. 231/01

SCHINASI INSURANCE BROKERS S.R.L.

(Versione n. 1 – Testo approvato in data 9/2/2022
dal Consiglio di Amministrazione_)

INDICE

DEFINIZIONI 9
PARTE GENERALE 12
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 13
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 13
1.2 Tipologia di sanzioni da comminare all'ente 14
1.2.1 Sanzioni pecuniarie 14
1.2.2 Sanzioni interdittive 14
1.2.3 Confisca 16
1.2.4 Pubblicazione della sentenza di condanna 16
1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 17
1.4 Delitti tentati 29
1.5 Vicende modificative dell'Ente 29
1.6 Reati commessi all'estero 30
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 32
3. ATTIVITA' DELLA SOCIETÀ 35
4. IL MODELLO 36
4.1 Funzione e scopo del Modello 36
4.2 Caratteristiche del Modello 36
4.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili 37
4.4 Studio ed esame della documentazione 37
4.5 Individuazione attività sensibili 37
4.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio 38
4.7 Gap analysis 38
4.8 Definizione delle procedure/principi procedurali specifici 38
4.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale 38
4.10 Come è strutturato il Modello 38
5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 40
5.1 Diffusione 40
5.2 Formazione 40
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO 42
6.1 Introduzione 42
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti 44
6.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti 44
6.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti 44
6.2.3 Procedura di irrogazione delle sanzioni 44
6.2.4 Amministratori e Sindaci 45
6.2.5 Collaboratori 46

6.2.6 Membri dell'Organismo di Vigilanza **46**
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA **47**
7.1 Identificazione dell'OdV **47**
7.2 Nomina e composizione dell'OdV **47**
7.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV **48**
7.4 Obblighi di riservatezza **49**
7.5 Funzione e poteri dell'OdV **50**
7.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV **52**
7.7 Raccolta e conservazione delle informazioni **54**
PARTE SPECIALE –A – **56**
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio **56**
CAPITOLO A.1 ..... **57**
LE FATTISPECIE DI REATO **57**
A.1.1 Reati di tipo corruttivo **57**
A.1.2 La concussione **61**
A.1.3 Le ipotesi di truffa **63**
A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni **66**
A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia **68**
CAPITOLO A.2 ..... **69**
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO **69**
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione **69**
A.2.2 Pubblici Ufficiali **71**
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio **73**
CAPITOLO A.3 ..... **75**
AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI **75**
A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia **75**
A.3.2 Attività Sensibili **75**
CAPITOLO A.4 ..... **78**
REGOLE GENERALI **78**
A.4.1 Il sistema in linea generale **78**
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure **79**
A.4.3 Principi generali di comportamento **80**
CAPITOLO A.5 ..... **82**
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI **82**
CAPITOLO A.6 ..... **87**
FLUSSI VERSO L'ODV **87**
CAPITOLO A.7 ..... **89**
I CONTROLLI DELL'ODV **89**

PARTE SPECIALE –B – **90**
Reati Societari **90**
CAPITOLO B.1 ..... **91**
LE FATTISPECIE DI REATO **91**
B.1.1 Le ipotesi di falsità **91**
B.1.2 La tutela del capitale sociale **93**
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società **98**
B.1.4 La tutela penale contro le frodi **99**
B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza **100**
CAPITOLO B.2 ..... **101**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **101**
B.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato **101**
B.2.2 Attività Sensibili **101**
CAPITOLO B.3 ..... **104**
REGOLE GENERALI **104**
B.3.1 Principi generali di comportamento **104**
CAPITOLO B.4 ..... **107**
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI **107**
CAPITOLO B.5 ..... **109**
FLUSSI VERSO L'ODV **109**
CAPITOLO B.6 ..... **111**
I CONTROLLI DELL'ODV **111**
PARTE SPECIALE – C – **112**
Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita **112**
CAPITOLO C.1 ..... **113**
LE FATTISPECIE DI REATO **113**
CAPITOLO C.2 ..... **116**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **116**
C.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio **116**
C.2.2 Attività Sensibili **116**
CAPITOLO C.3 ..... **118**
REGOLE GENERALI **118**
C.3.1 Principi generali di comportamento **118**
CAPITOLO C.4 ..... **119**
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI **119**
CAPITOLO C.5 ..... **120**
FLUSSI VERSO L'ODV **120**
CAPITOLO C.6 ..... **121**
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA **121**

PARTE SPECIALE – D – 122
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 122
DEFINIZIONI 123
CAPITOLO D.1 125
LE FATTISPECIE DI REATO 125
CAPITOLO D.2 128
AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI 128
D.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro 128
D.2.2 Attività Sensibili 128
CAPITOLO D.3 129
D.3.1 Principi di comportamento 129
D.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza 129
D.3.3 Il processo di pianificazione 130
D.3.4 L'organizzazione del sistema 130
D.3.4.1 Compiti e responsabilità 130
D.3.4.2 Informazione e formazione 136
D.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione 138
D.3.5 L'attività di monitoraggio 139
D.3.6 Il riesame del sistema 140
CAPITOLO D.4 141
I CONTRATTI DI APPALTO 141
CAPITOLO D.5 142
FLUSSI VERSO L'ODV 142
CAPITOLO D.6 143
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 143
CAPITOLO D.7 144
I CONTROLLI DELL'ODV 144
PARTE SPECIALE – E – 145
Reati Informatici 145
CAPITOLO E.1 146
LE FATTISPECIE DI REATO 146
CAPITOLO E.2 159
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI 159
E.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato 159
E.2.2 Attività Sensibili 159
CAPITOLO E.3 160
REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI 160
E.3.1 Regole e principi generali 160
E.3.2 Procedure generali 160

Si rende opportuno, inoltre, programmare idonea formazione avente ad oggetto l'illustrazione delle *policy* informatiche 161
CAPITOLO E.4 162
FLUSSI VERSO L'ODV 162
CAPITOLO E.5 163
I CONTROLLI DELL'ODV 163
PARTE SPECIALE - F – 164
Reati contro il diritto d'autore 164
CAPITOLO F.1 165
LE FATTISPECIE DI REATO 165
CAPITOLO F.2 167
AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI 167
F.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reato 167
F.2.2 Attività Sensibili 167
CAPITOLO F.3 168
REGOLE GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 168
F.3.1 Regole e principi generali 168
CAPITOLO F.4 169
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 169
F.4.1 Procedure generali 169
CAPITOLO F.5 170
FLUSSI VERSO L'ODV 170
CAPITOLO F.6 171
I CONTROLLI DELL'ODV 171
PARTE SPECIALE - G - 172
Reati contro la fede pubblica 172
CAPITOLO G.1 173
LE FATTISPECIE DI REATO 173
G.1.1 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, d.lgs.231/01) 173
G.1.2 Le fattispecie dei reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento 176
CAPITOLO G.2 178
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI 178
G.2.1 Le Aree a rischio commissione di reato 178
G.2.2 Attività Sensibili 178
CAPITOLO G.3 179
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 179
CAPITOLO G.4 180
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 180

CAPITOLO G.5 ..... **181**
FLUSSI VERSO L'ODV **181**
CAPITOLO G.6 ..... **182**
I CONTROLLI DELL'ODV **182**
PARTE SPECIALE - H - **183**
Reati ambientali **183**
CAPITOLO H.1 ..... **184**
LE FATTISPECIE DI REATO **184**
CAPITOLO H.2 ..... **201**
H.2.1. Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali **201**
H.2.2. Attività sensibili **201**
CAPITOLO H.3. ..... **202**
LE REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI **202**
CAPITOLO H.4 ..... **206**
FLUSSI VERSO L'ODV **206**
CAPITOLO H.5. ..... **207**
I CONTROLLI DELL'ODV **207**
PARTE SPECIALE – I – **208**
Reati contro l'industria e il commercio **208**
CAPITOLO I.1 ..... **209**
LE FATTISPECIE DI REATO **209**
CAPITOLO I.2 ..... **212**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **212**
I.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato **212**
I.2.2 Le attività sensibili **212**
CAPITOLO I.3. ..... **213**
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO **213**
CAPITOLO I.4. ..... **214**
FLUSSI VERSO L'ODV **214**
CAPITOLO I.5. ..... **215**
I CONTROLLI DELL'ODV **215**
PARTE SPECIALE – L – **216**
Reati di sfruttamento della manodopera clandestina **216**
CAPITOLO L.1 ..... **217**
LE FATTISPECIE DI REATO **217**
CAPITOLO L.2 ..... **218**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **218**
L.2.1 Le aree a rischio di commissione del reato **218**
L.2.2 Le attività sensibili **218**
CAPITOLO L.3 ..... **219**

REGOLE GENERALI **219**
L.3.1. Principi generali di comportamento **219**
CAPITOLO L.4 ..... **220**
FLUSSI VERSO L'ODV **220**
CAPITOLO L.5 ..... **221**
I CONTROLLI DELL'ODV **221**
PARTE SPECIALE – M – **222**
Reati Transnazionali **222**
CAPITOLO M.1 ..... **223**
FATTISPECIE DI REATO **223**
CAPITOLO M.2 ..... **228**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **228**
M.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato **228**
PARTE SPECIALE – N – **229**
Reati di criminalità organizzata **229**
CAPITOLO N.1 ..... **230**
LE FATTISPECIE DI REATO **230**
CAPITOLO N.2 ..... **236**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **236**
N.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato **236**
PARTE SPECIALE – O – **237**
Reati Tributari **237**
CAPITOLO O.1 ..... **238**
LE FATTISPECIE DI REATO **238**
CAPITOLO O.2 ..... **241**
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI **241**
O.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato **241**
O.2.2 Le attività sensibili **241**
CAPITOLO 0.3 ..... **242**
REGOLE GENERALI **242**
0.3.1. Principi generali di comportamento **242**
CAPITOLO 0.4 ..... **244**
FLUSSI VERSO L'ODV **244**
CAPITOLO O.5. ..... **245**
I CONTROLLI DELL'ODV **245**

DEFINIZIONI

- "**Aree a rischio reato**": le aree di Schinasi Insurance Brokers S.r.l. a rischio di commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- "**Attività Sensibili**": le attività, le operazioni e gli atti di Schinasi Insurance Brokers S.r.l. a rischio di commissione di uno o più reati nell'ambito delle Aree a rischio reato;
- "**Schinasi" o "Società":** Schinasi Insurance Brokers S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Ferrucci n. 8;
- "**CCNL**": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente e per i dirigenti ed applicato ad entrambe le categorie da parte di Schinasi Insurance Brokers S.r.l.;
- "**Codice Etico**": il codice etico approvato dall'organo amministrativo di Schinasi Insurance Brokers S.r.l.;
- "**Collaboratori**": i collaboratori esterni, i consulenti, i partner commerciali (clienti fornitori) e gli altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Schinasi Insurance Brokers S.r.l., in forza di un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato;
- "**Decreto" o "D. Lgs. 231/01** ": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- "**D.Lgs. 231/2007**": il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017 del 25 maggio 2017, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2015/849/UE;
- "**Destinatari**": Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti, Consulenti, Organi Sociali, e l'Organismo di Vigilanza e controllo, sono tutti destinatari del Modello;
- "**Dipendenti**": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Schinasi Insurance Brokers S.r.l.;
- **"Dirigenti"**: i soggetti che, in virtù delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- "**Documento Valutazione Rischi (c.d. "D.V.R")**: il Documento redatto dal Datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato all'analisi e alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione professionale;
- **"IVASS**": Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- "**Linee Guida ANIA**": Linee guida per la costruzione di Modelli di organizzazione e gestione per il settore assicurativo *ex* D.Lgs. 231/2001, adottate dalla Giunta Esecutiva A.N.I.A. in data 26 novembre 2002 e successive modifiche;
- "**Linee Guida Confindustria**": Linee Guida per la costruzione di Modelli di organizzazione e gestione *ex* D.Lgs. 231/2001 emanate dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di Confindustria, approvate a giugno 2004 e successivi aggiornamenti;
- "**Modello" o "MOG**": il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01;
- "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**": organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- "**Organi Sociali**": l'organo amministrativo e l'eventuale Collegio Sindacale di Schinasi Insurance Brokers S.r.l., nonché i relativi membri.
- "**P.A.**": la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.) rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare come Pubblica Amministrazione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

- "**Reati**": le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successivi interventi legislativi;
- "**Risk Assessment**": metodologia di identificazione e analisi dei rischi.

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per determinati reati o illeciti amministrativi commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

La responsabilità dell'ente si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "amministrativa" dal D.Lgs. 231/2001.

Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari sia della responsabilità penale che di quella amministrativa, e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti penali, gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell'ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

È di fondamentale importanza sottolineare il dovere in capo ai dipendenti della Società di segnalare la commissione di uno o più Reati, di un illecito o di qualsiasi altra condotta anche potenzialmente irregolare, da parte di altri soggetti appartenenti alla Società.

1.2 Tipologia di sanzioni da comminare all'ente

Le sanzioni in cui può incorrere l'ente che abbia violato le prescrizioni di cui al Decreto sono riportate nei successivi paragrafi.

1.2.1 Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000;

b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.823,00 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,00.

Inoltre, l'art. 25-sexies D. Lgs. 231/01 prevede che, in caso di prodotto o profitto di rilevante entità conseguito dall'ente, la sanzione possa essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.2.2 Sanzioni interdittive

Si tratta di sanzioni, applicabili anche in via cautelare, che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In particolare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca e sequestro preventivo in sede cautelare;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva);

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

Considerata l'elevata pervasività per la vita aziendale della Società, le sanzioni interdittive non possono essere applicate in un processo 231 dal Giudice in maniera generalizzata e indiscriminata. Infatti, tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività della Società in cui si dovesse verificare l'illecito, e le stesse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, la Società ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, a tal fine, occorre che la Società abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni, a seguito dell'aggravio delle sanzioni interdittive previsto dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, nella quale è stato previsto che le sanzioni interdittive ivi disciplinate potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, ovvero tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha anche disposto che l'applicazione delle sanzioni interdittive siano disposte nella misura base (3 mesi – 2 anni) qualora la Società, per gli stessi delitti sopracitati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

1.2.3 Confisca

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Tuttavia, per disporre il sequestro preventivo il Giudice adito deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità della Società.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previste dal Decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati presupposto. In stretta correlazione a tale principio, è stato stabilito che il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli implicanti la responsabilità della Società, in quanto viene il rilievo il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

1.2.4 Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.3 Tipologia dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01

I reati cd. "*presupposto*", **aggiornati alla** Legge di conversione del D.L. 124/2019, del 25 dicembre 2019, n. 157, e al D.Lgs 75/2020 in attuazione della Direttiva 2017/1371 UE (c.d. Direttiva PIF) rilevanti con riferimento alla Società sono i seguenti:

A. i reati contro la Pubblica Amministrazione, Stato, Ente Pubblico, Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia (art. 24, art. 25 e art. 25 *decies*, D.Lgs. 231/2001);

B. i reati societari (art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/2001);

C. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001);

D. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001);

E. i reati informatici (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001);

F. i reati contro il diritto d'autore (art. 25 *novies*, D.Lgs. 231/2001);

G. i reati contro la fede pubblica (art. 25 *bis*, D.Lgs. 231/2001);

H. i reati ambientali (art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001);

I. i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1, D.Lgs. 231/2001);

L. i reati di sfruttamento della manodopera clandestina (art. 25 *duodecies*, D.Lgs. 231/2001);

M. i reati transnazionali;

N. i reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D.Lgs. 231/2001);

O. i reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);

Di seguito vengono riportate le singole fattispecie dei cd. Reati presupposto.

A) Reati contro la P.A ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della Giustizia

Si tratta dei seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo (art.2 L.898 del 23/12/1986);
- peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) se i predetti reati costituiscono fatti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

B) <u>Reati Societari</u>

Si tratta dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2° c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1° e 2° c.c.);

C) *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*

Si tratta dei seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter, 1 c.p.).

D) *Reati Commessi in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

Si tratta dei seguenti reati:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.);
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

E) Reati informatici e trattamento illecito di dati

Si tratta dei seguenti reati:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

F) *Reati contro il diritto d'autore*

Si tratta dei seguenti reati:

- tutte le fattispecie delittuose di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

G) *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (cd. Reati contro la fede pubblica)*

Si tratta dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.4 64 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

H) *Reati ambientali*

Si tratta dei seguenti reati:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452- octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione e detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi in reti fognarie (art 107, D.Lgs 152/06);
- scarichi di sostanze pericolose (art 108, D.Lgs 152/06);
- scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge (art. 137, D.Lgs 152/06);
- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o di aeromobili (art. 137, D.Lgs 152/06);
- divieto di abbandono (art 192, D.Lgs 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, d. lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art 258, D.Lgs 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257, D.Lgs 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art 259, D.Lgs 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs 152/06,);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolente alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. n. 152/2006);
- sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (art 260-bis D.Lgs 152/06);
- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività – sanzioni penali (art 279, D.Lgs 152/06);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato a, appendice i, ed allegato c, parte 1 (art 1 L. 150/92);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato a, appendice i e iii, ed allegato c, parte 2 (art 2 L. 150/92);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art 3-bis L. 150/92);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impego delle sostanze lesive (art 3 L 549/93);
- inquinamento doloso provocato da navi (art 8 d.lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art 9 d.lgs. 202/2007).

I) <u>Reati contro l'industria e il commercio</u>

Si tratta dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.);

- *Reati di sfruttamento della manodopera clandestina*

Si tratta dei seguenti reati:

- procurato ingresso illecito (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. 286/1998);
- favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 22, comma 3, 3-bis, 3-ter, e comma 5 D.Lgs 286/98);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

- *Reati transnazionali*

Si tratta dei seguenti reati, se commessi a livello "transnazionale":

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- *Reati di criminalità organizzata*

Si tratta dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416, c.p.) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cp);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416, -ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630, c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74. decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n.5, c.p.).

- *Reati Tributari*

Si tratta dei seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000).

Per completezza, si riportano si seguito le fattispecie dei cd. Reati presupposto che non assumono particolare rilevanza nelle dinamiche della Società, in quanto si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio di Schinasi.

- *Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*

Si tratta dei seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti prevefuti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni 70 e 80, volta a combattere il terrorismo;

- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

i. un atto che costituisce reato ai sensi di, e come definito in, uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione citata; ovvero

ii. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o

(b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

- *Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (c.d. Reati finanziari)*

Si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, TUF).

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- *Reati nei confronti della personalità individuale*

Si tratta dei seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
- Detenzione di materiale pornografici (art. 600-quater, c.p.);Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- Tratta di persone (art. 601, c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.).

- *Reati di razzismo e xenofobia*

Si tratta del seguente reato:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.).
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L.401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 L.401/1989).

- *Reati di Contrabbando*

Si tratta del seguente reato:

- reato di contrabbando (DPR, 23 gennaio 1973, n. 43).

1.4 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo (secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto…se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*") dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5 Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di **fusione**, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui

ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di **scissione** parziale, la Società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Gli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 231/2001 prevedono disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio e la rilevanza ai fini della reiterazione.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.lgs. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità, qualora l'ente dimostri che:

(a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

(b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";

(c) le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

(d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti (c.d. aree "sensibili"), anche mediante il processo di mappatura, ossia tramite incontri con il personale interessato delle aree "sensibili" rilevate (c.d. "*gap analysis"*);

2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione agli illeciti da prevenire;

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;

4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le caratteristiche essenziali indicate dal Decreto per la costruzione del modello di organizzazione e gestione si riferiscono, a ben vedere, ad un tipico sistema aziendale di gestione dei rischi.

Il D. Lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 3, prevede, infine, che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra elencate, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (c.d. Linee Guida), comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria, nella sua ultima versione pubblicata nel mese di giugno 2021. Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/01 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un corpus di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale che deve risultare capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;

- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

3. ATTIVITA' DELLA SOCIETÀ

La società ha per oggetto l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa riservata ai soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi istituito dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa e non può svolgere altre attività che non persegua, direttamente o indirettamente, il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

4. IL MODELLO

4.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri soci e degli *stakeholders*, in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Organi Sociali, al fine altresì di implementare il proprio successo attraverso un percorso di sostenibilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società in attuazione delle *best practices*, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/01; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

4.2 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1) specificità delle Attività Sensibili, ex art. 6, comma 2, lett. a), D. Lgs. 231/01, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

2) specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili", ex art. 6, comma 2, lett. b), D. Lgs. 231/01.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa; per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D. Lgs. 231/01 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari, si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni, oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società.

4.3 Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e con le *best practices* elaborate dagli operatori del settore.

4.4 Studio ed esame della documentazione

Nel corso di tale fase, la Società si è concentrata preliminarmente sulla raccolta e, successivamente, sull'analisi di documentazione rilevante.

4.5 Individuazione attività sensibili

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati documentati e opportunamente conservati.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di ipotesi di reato individuate dalla legge.

4.6 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato opportunamente documentato e opportunamente conservato.

4.7 Gap analysis

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi a rischio già presenti, la Società si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

4.8 Definizione delle procedure/principi procedurali specifici

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di procedure/principi procedurali specifici contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

4.9 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale

Nell'ultima fase, l'attività della Società si è concentrata sulla redazione del Modello di organizzazione e gestione.

4.10 Come è strutturato il Modello

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

1) una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
2) più "Parti Speciali", predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 e ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:

- Parte Speciale "A" - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio;
- Parte Speciale "B" – Reati Societari;
- Parte Speciale "C" – Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;

- Parte Speciale “D” – Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Parte Speciale “E” – Reati informatici;
- Parte Speciale “F” – Reati contro il diritto d’autore;
- Parte Speciale “G” – Reati contro la fede pubblica;
- Parte Speciale “H” – Reati ambientali;
- Parte Speciale “I” – Reati contro l’industria e il commercio;
- Parte Speciale “L” – Reati di sfruttamento della manodopera clandestina;
- Parte Speciale “M” – Reati transnazionali;
- Parte Speciale “N” – Reati di criminalità organizzata;
- Parte Speciale “O” – Reati tributari.

Dall’analisi volta alla identificazione delle attività sensibili e delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- contro la personalità individuale;
- finanziari;
- razzismo e xenofobia;
- contrabbando

appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

5. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

5.1 Diffusione

Una copia del Modello viene consegnata a tutti i Dipendenti e a tutti i componenti degli Organi Sociali. I Dipendenti, gli Organi Sociali e i nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la presa visione e l'integrale conoscenza del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

5.2 Formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è rivolta a tutti i Dipendenti e Organi Sociali e, ove necessario o opportuno, viene differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di Reati c.d. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto, in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Introduzione

Un punto essenziale nella costruzione di un modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 D. Lgs. 231/01, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste dal modello stesso, nonché per la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico.

Data la gravità delle conseguenze per la Società, in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci, qualsiasi inosservanza del Modello e del Codice Etico configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello e del Codice saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla Legge e dal Contratto di lavoro, in quanto applicabili, in materia di provvedimenti disciplinari.

In ossequio al principio di tassatività e con l'obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali violazioni, secondo un crescente ordine di gravità:

1) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice etico;
2) mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l'adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
3) violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico o violazione o elusione delle disposizioni previste dal Modello;
4) mancata o inadeguata sorveglianza sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello, da parte del superiore gerarchico sul personale dallo stesso dipendente e/o violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze al Modello, nonché di eventuali criticità di cui sia venuto a conoscenza, inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio da parte di soggetti ivi preposti;

5) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto.

Nella valutazione della gravità della violazione e, conseguentemente, nella determinazione della relativa misura sanzionatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1) la qualifica e la posizione rivestita dal responsabile del fatto;
2) l'intensità del dolo o la gravità della colpa;
3) le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal comportamento illecito;
4) il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
5) l'eventuale reiterazione del fatto.

Nell'imputazione soggettiva della violazione, si considererà colpa "grave" l'infrazione dovuta a inosservanza di specifiche norme procedimentali, definite da leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi incluse le disposizioni procedurali previste nel Modello.

Le violazioni consistenti nel comportamento vietato ai sensi del punto 5 che precede (commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto), sono sempre considerate "gravi".

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente, tenuto conto:

- del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- dell'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, salvo che siano trascorsi due anni dall'applicazione della sanzione disciplinare;
- del grado di intenzionalità del suo comportamento;
- della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

6.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dipendenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancato adeguamento a quanto statuito dal presente Modello 231 ai sensi del CCNL.

6.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

6.2.3 Procedura di irrogazione delle sanzioni

Il procedimento sanzionatorio è ispirato ai principi di proporzionalità e trasparenza e si svolge nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento sanzionatorio può essere avviato su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, che procederà di concerto con la funzione competente all’accertamento delle eventuali responsabilità e potrà essere chiamato a esprimere pareri sulla congruità delle giustificazioni addotte dal soggetto

responsabile, nonché a formulare proposte sulla sanzione più opportuna. In ogni caso, la decisione finale circa l'irrogazione della sanzione resta di competenza degli organi e delle funzioni societarie a ciò deputati.

Le sanzioni di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 saranno irrogate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), conformemente a quanto previsto dal Contratto di Lavoro Collettivo applicabile.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, verranno portate a conoscenza dei destinatari attraverso adeguati canali di informazione.

6.2.4 Amministratori e Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e l'organo amministrativo. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto

previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi inclusa la revoca dell'eventuale delega nell'esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico, fatta salva l'eventuale azione di danno.

Nel caso in cui l'Amministratore sia legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, nei suoi confronti potranno altresì essere adottate tutte le sanzioni previste, sopra descritte.

6.2.5 Collaboratori

La violazione da parte dei Collaboratori, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che verranno inserite nei relativi contratti, mediante apposita clausola "231".

L'inadempimento di tali clausole, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere e/o risolvere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il dovere del terzo, qualora sussistano le condizioni, di risarcirle i danni.

6.2.6 Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello e/o del Codice Etico da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informerà immediatamente il Collegio sindacale, l'organo amministrativo: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'OdV che ha violato il Modello e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Identificazione dell'OdV

È istituito presso la Società un Organismo di Vigilanza allo scopo di verificare costantemente il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello adottato dalla Società.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l’OdV è collocato in posizione di *staff* al vertice della Società, riportando direttamente all’organo amministrativo e al Collegio Sindacale

7.2 Nomina e composizione dell'OdV

L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale, istituito con atto istitutivo dell’organo amministrativo, detto organismo sarà composto da un numero di Membri variabile in funzione delle decisioni dello stesso organo amministrativo in considerazione delle concrete esigenze della Società, qualora si tratti di un organo collegiale uno dei membri svolgerà funzioni di Presidente.

L’OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di suggerirne eventuali aggiornamenti, modifiche o integrazioni ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I Membri dell’OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 148, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi decreti attuativi, con la precisazione che – in ogni caso – non possono essere nominati membri dell’Organismo di Vigilanza coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.;
- abbiano riportato condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati richiamati dagli artt. 24 ss. del Decreto (o dalle leggi speciali che prevedono forme di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto stesso), anche se commessi nell’interesse proprio o di soggetti estranei alla Società;

- siano stati condannati alla reclusione non inferiore ad un anno, con sentenza anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (anche se con pena condizionalmente sospesa) e salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati previsti

  (i) dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

  (ii) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa;

  (iii) dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento.

I componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il vertice della Società.

Il soggetto designato a far parte dell'Organismo di Vigilanza deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità sopra indicate.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere chiamati a farne parte soggetti sia esterni che interni alla Società, purché privi di compiti operativi.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV, oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della Società e della collaborazione degli organi societari che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessari, sarà supportato da uno *staff* dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto nell'ambito delle risorse presenti all'interno della Società).

L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine l'organo amministrativo – con cadenza annuale – provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni. Detto fondo può essere integrato su motivata richiesta dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

7.3 Durata in carica, rinuncia, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per la durata fissata all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'organo amministrativo che provvederà alla nuova nomina, da tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui cessa la loro carica. Il mandato può essere loro rinnovato.

La rinuncia all'incarico di componente dell'OdV deve essere motivata e va comunicata, ai colleghi (qualora l'OdV sia collegiale), all'organo amministrativo (in particolare al Presidente qualora vi sia un Consiglio di Amministrazione) e al Presidente del Collegio Sindacale.

Ove un componente dell'OdV incorra in una delle situazioni che, ai sensi di quanto sopra specificato non ne avrebbero consentito la nomina e non provveda a rassegnare le proprie dimissioni ai sensi del punto che precede, l'organo amministrativo assegna all'interessato un termine non superiore a 30 giorni entro il quale rimuovere – sempre che ciò sia possibile - la situazione ostativa. In difetto di ciò, il mandato s'intenderà automaticamente revocato.

Nei casi di cui al punto che precede, l'organo amministrativo provvede senza indugio a nominare il sostituto, che scadrà insieme con i componenti in carica all'atto della sua nomina.

Il mandato potrà essere altresì revocato, su delibera dell'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- una grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o lo costringa ad assentarsi per un periodo superiore a tre mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, inclusa la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al successivo punto 7.4;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

Nei casi di cui al punto che precede, l'Organo amministrativo sentito il Collegio Sindacale, anziché revocare il mandato, potrà deliberare la sospensione temporanea del soggetto interessato e la nomina di un membro supplente. Al termine del periodo di sospensione, ove sia accertata la permanenza e/o la fondatezza delle ragioni che legittimerebbero la revoca, l'organo amministrativo provvede a nominare un sostituto, che scadrà insieme ai componenti in carica all'atto della sua nomina.

7.4 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D. Lgs. 196/2003, come successivamente emendato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e successive disposizioni di legge e regolamentari, e il Regolamento 2016/679 UE ("Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni").

7.5 Funzione e poteri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del Modello anche avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni;
- vigilare sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, attuando un efficace flusso informativo che consenta di riferire agli organi sociali competenti;
- vigilare sulla efficienza ed efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale rispetto alle procedure formalmente previste dal Modello stesso, verificando periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio, proponendo l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative o a significative violazioni del Modello; verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01;
- segnalare tempestivamente ai soggetti indicati nel punto 7.1 che precede qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività ispettiva o per segnalazione di terzi. Le segnalazioni anonime e non in forma scritta saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo a seconda della gravità della violazione denunciata;

- trasmettere, con periodicità semestrale, all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale una relazione contenente i seguenti elementi:
  - l'attività complessivamente svolta nel corso del semestre;
  - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
  - le criticità emerse nel corso dell'attività svolta;
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- individuare, valutare e proporre nell'ambito dei contratti conclusi con i Collaboratori che presentino profili di rischio potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, l'opportunità di inserire apposite clausole risolutive e/o penali volte a sanzionare le violazioni del Codice Etico e/o delle procedure previste dal Modello da parte dei predetti soggetti;
- offrire supporto ai soggetti istituzionalmente deputati all'applicazione delle sanzioni previste per i casi di violazione del Modello, collaborando alla fase di accertamento delle eventuali responsabilità e proponendo le sanzioni più adeguate al caso di specie;
- suggerire all'organo amministrativo modifiche da approntare al Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al paragrafo precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- nei casi in cui l'OdV debba svolgere attività che necessitino di specializzazioni non presenti all'interno della Società e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ai fini di un corretto adempimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di professionalità esterne per l'esecuzione di specifiche operazioni o valutazioni tecniche e/o legali;
- l'OdV potrà accedere, in ogni tempo e senza preavviso né autorizzazione, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- l'OdV potrà richiedere a qualunque dipendente, dirigente e/o collaboratore della Società di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

7.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente ed i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico poste in essere da Dipendenti e Collaboratori di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione (whistleblowing), discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

<u>Modalità delle segnalazioni.</u>

È di fondamentale importanza sottolineare il dovere in capo ai dipendenti della Società di segnalare la commissione di uno o più Reati, di un illecito o di qualsiasi altra condotta anche potenzialmente irregolare, da parte di altri soggetti appartenenti alla Società.

La segnalazione deve essere inviata per iscritto, presso la sede della Società, all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo 231@quanticosrl.it.

In alternativa, la segnalazione potrà avvenire in forma anonima, mediante inserimento di un'apposita comunicazione in uno dei box che verranno all'uopo predisposti e messi a disposizione dei Dipendenti della Società.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 6 (Sistema sanzionatorio).

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'OdV, all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, a cura del responsabile area amministrativa, informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le anomalie e le criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari, concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema delle deleghe e dei poteri aziendali;
- gli atti e/o le operazioni espressamente previste all'interno delle singole parti speciali del presente Modello.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati.

7.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE –A –

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d. lgs. 231/2001 all'art. 24 relativamente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e all'art. 25, relativamente ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

A.1.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C.P.) ART. 318 CP, RINOMINATO DALLA L. 190/12 "CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE".

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configurava, prima dell'entrata in vigore della L.190/12, nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto di propria competenza riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli era dovuta o ne accettava la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui, al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Consob, un Esponente Aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

Con la L.190/12, che ha anche abrogato il secondo comma dell'art. 318 c.p., la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

Con la predetta novità legislativa, è stato dunque soppresso necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto, recependo in questo modo gli approdi della giurisprudenza di legittimità che ha attribuito alla nozione di atto di ufficio una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e che anche è giunta a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così

da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "*genus*" previsto, assorbendo così l'assunto secondo cui integra il reato di corruzione, sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "*ab origine*", ma almeno collegato ad un "*genus*" di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.

Viene così introdotta la figura di un asservimento del soggetto pubblico ai desiderata del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare appunto un legame tra il compenso ed uno specifico atto di ufficio.

Altra novità introdotta dalla L.190/12, è il ricorso alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se prima, ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicavano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora abbia rivestito la qualità di pubblico impiegato, con le novità normativa della L. 190/12, non è più richiesto che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato", sì che il reato è d'ora in avanti integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste. In relazione a tale modifica la norma ha così esteso l'orizzonte applicativo della fattispecie incriminatrice, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319-BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione (anche in forma di rimborso spese) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa prima dell'entrata in vigore della L. 190/12, era la reclusione da due a cinque anni. Con l'entrata in vigore della predetta Legge stata prevista una forbice edittale da quattro ad otto anni di reclusione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

*****

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine che le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Con l'entrata in vigore della Legge 190/12, la pena prevista per il fatto del primo comma dell'art. 319-ter c.p., in precedenza racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è ora ricompresa tra quattro e dieci anni, mentre, con riguardo all'ipotesi aggravata, prevista nel comma secondo, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni di reclusione in luogo dei precedenti quattro, cosicché la forbice edittale spazia ora tra cinque e dodici anni di reclusione.

È rimasta invece invariata la pena da sei a venti anni di reclusione prevista laddove dal fatto corruttivo derivi l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Le modifiche all'art. 318 introdotte dalla L. 190/12, hanno necessariamente anche comportato l'adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell'art. 322 c.p. in tema di "istigazione alla corruzione", il cui primo comma è stato modellato nel senso che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita dal primo (ed oggi unico) comma dell'art. 318 ridotta di un terzo, mentre, in forza del comma terzo, la medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

*****

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.1.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Prima dell'entrata in vigore della L. 190/12, la concussione consisteva nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di "costringere o indurre" taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di costrizione.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto che "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità", con esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi del reato di concussione.

Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d'ora innanzi in sei (e non più quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell'inedito art. 319-quater, il quale, sotto la rubrica "Induzione indebita a dare o promettere utilità", stabilisce che "salvo che il

fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni".

A differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri di funzione e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa era la reclusione da quattro a dodici anni. Con l'entrata in vigore della Legge n.190/12, è stato innalzato il limite edittale minimo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., portato da quattro a sei anni di reclusione.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La Legge 190/12, come prima accennato, ha, tra l'altro, introdotto nuove fattispecie di reato di concussione o meglio, ha ipotizzato le fattispecie in cui il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, disponendo in questi casi la punizione della reclusione da tre a otto anni.

Nel secondo comma del nuovo articolo, viene previsto che chi dà o promette denaro o altra utilità nei casi previsti dal comma precedente, viene punito con la reclusione fino a tre anni.

Il panorama legislativo, a seguito dell'introduzione della novella della L. 190/12, ha dunque introdotto ben tre previsioni delittuose tra loro contigue: la corruzione, l'induzione indebita e la concussione.

L'elemento distintivo tra le due figure criminose di corruzione e concussione è stato dunque individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione esprime la volontà costrittiva o induttiva dell'agente pubblico condizionante il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

In tal senso la nozione di "induzione" non poteva essere ricostruita esclusivamente in relazione alla differente modalità dell'azione del pubblico ufficiale, ma altresì all'intensità dell'effetto di coartazione psicologica che determina, e tale impostazione sembra essere stata accolta dal legislatore atteso che proprio in ragione dell'entità di tale effetto e della persistenza o meno di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato la novella sembra aver tracciato il confine applicativo tra "concussione" e "induzione indebita", in cui rimane l'abuso della qualità o dei poteri, dove l'induzione parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e pienamente libera volontà dall'altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all'accordo illecito proprio della corruzione.

A.1.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi compresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sette anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

PECULATO (ART. 314 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o altrui.

Si pensi ad esempio alle ipotesi nelle quali un responsabile del servizio di tesoreria dell'ente pubblico che, maneggiando quotidianamente il denaro della pubblica amministrazione per cui lavora, si appropria di una parte di esso.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di peculato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, ridotta da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 314, comma 2, c.p.)

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo, è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie è la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi, diminuita della metà se i fatti sono di particolare tenuità.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve e ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

Si pensi ad esempio all'esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.; ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 75/2020)

Si configura il reato d'abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta prevista dalla legge/atti avente forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si pensi ad esempio all'ipotesi nella quale un dirigente comunale che assuma un proprio affine in linea retta per un ruolo di tipo amministrativo in Comune, favorendolo a discapito di altri candidati in possesso di requisiti più adeguati allo svolgimento della mansione.

Per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, gli Esponenti Aziendali non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di abuso d'ufficio commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, ed è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

A.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative

dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa, a seguito della novella inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 luglio, n,75, è la reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000, e, nei casi meno gravi, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999.96, si applica una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

*****

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

A.1.5 L'ipotesi di reato contro l'amministrazione della giustizia

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

CAPITOLO A.2
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, d .lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
    - 2.1. Ministeri;
    - 2.2. Camera e Senato;
    - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;

2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

2.7. Banca d'Italia;

2.8. Consob;

2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

2.10. Agenzia delle Entrate;

3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

8.1. INPS;

8.2. CNR;

8.3. INAIL;

8.4. INPDAI;

8.5. INPDAP;

8.6. ISTAT;

8.7. ENASARCO;

8.8. ASL;

8.9. IVASS;

9. enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa

stregua di enti pubblici (si pensi, ad esempio, ad Autostrade S.p.A. o a SACE, azienda con la quale la Società interagisce frequentemente).

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* D. lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio"[1].

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica

[1] Rileva comunque precisare che la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cp in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

(a) poteri deliberativi;

(b) poteri autoritativi;

(c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (i.e. i componenti di un organo amministrativo di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 314	c.p.	Peculato
Art. 316	c.p.	Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 317	c.p.	Concussione
Art. 318	c.p	Corruzione per un atto d'ufficio (rinominato dalla L.190/12 “Corruzione per l’esercizio della funzione”)
Art. 319	c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter	c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 quater	c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 323	c.p.	Abuso d’ufficio

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

(a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;

(c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

(d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

CAPITOLO A.3

AREE A RISCHIO – ATTIVITÀ SENSIBILI

A.3.1 Le aree a rischio di commissione di reati contro la P.A., il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia

Le principali Aree a rischio reato che Schinasi Insurance Brokers S.r.l.ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni;
2. rapporti commerciali con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
3. gestione contenzioso e controversie stragiudiziali;
4. contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato;
5. collegamenti telematici.

A.3.2 Attività Sensibili

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

1. Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni

- Gestione dei rapporti con la P.A;
- Gestione del rapporto con i funzionari della P.A. in occasione delle visite ispettive;
- Gestione della selezione del personale:
    a) selezione di nuove risorse (dipendenti, lavoratori interinali, co.co.pro.);
    b) predisposizione e trasmissione comunicazioni e documenti ad enti pubblici per gestione assunzioni agevolate;
    c) gestione dei rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni, verifiche e/o accertamenti di varia natura (Amministrazione tributaria,

Polizia tributaria, ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Ispettori del lavoro).

- Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni:
  a) effettuazione di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.
- Gestione dei rimborsi spesa:
  a) Attribuzione dei rimborsi ai dipendenti a fronte di presentazione di nota spese.
- Acquisto di servizi professionali:
  a) selezione fornitore professionale e definizione del prezzo di acquisto;
  b) controllo sull'effettività del servizio prestato;
  c) contabilizzazione e pagamento.
- Gestione dei flussi finanziari:
  a) Incassi;
  b) Pagamenti.

2. <u>Rapporti commerciali con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio</u>

Si veda quanto disciplinato in precedenza nel paragrafo n. 1.

3. <u>Gestione del contenzioso</u>

- Gestione dei rapporti con i legali incaricati:

a) gestione contenziosi civili, penali, amministrativi e tributari, coordinamento e direttive ai legali nominati.

4. <u>Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato</u>

- predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessarie per l'ottenimento di contributi;
- rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi;
- gestione di contributi ottenuti;
- rapporti con i funzionari pubblici in fase di controllo sull'effettivo utilizzo di contributi.

5. Collegamenti telematici

- gestione delle attività inerenti ai collegamenti telematici.

CAPITOLO A.4
REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari, da intendersi come tutti i soggetti coinvolti nei processi indentificati, devono adottare una condotta conforme a quanto qui prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori, alle politiche della Società, alle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società;

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono e devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

c) adeguato livello di formalizzazione;

d) sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna non basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco poteri del delegato;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;

b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

I suddetti principi trovano applicazione in relazione alla prevenzione di tutti i reati considerati nel presente Modello e nelle relative Parti Speciali.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello, ovverosia agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Schinasi in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori, e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura

appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

h) indurre un'altra persona, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

a) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:

    1) rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura;

    2) conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura;

    3) verifiche, ispezioni o sopralluoghi.

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo.

CAPITOLO A.5

PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, IN CASO DI ISPEZIONI e RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

- La gestione dei Rapporti con enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in caso di ispezioni, deve avvenire nel rispetto di una "Procedura per la gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di visite ispettive" che preveda almeno quanto segue:

  a) a coloro che intrattengono rapporti con enti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio, nella gestione dell'attività caratteristica deve essere formalmente conferito potere in tal senso; se Dipendenti, attraverso il rilascio di specifica delega o procura scritta, se Fornitori e Partner, nel relativo contratto o accordo di partnership; il tutto al fine di garantire un'opportuna segregazione dei compiti;

  b) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. verifiche tributarie, ispezioni da parte dell'INPS, verifiche relative al D. Lgs. 81/08, verifiche dell'autorità di vigilanza) devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato, in modo tempestivo, con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

  c) ogni comunicazione all'Autorità di Vigilanza o a ispettori della P.A. deve essere adeguatamente documentata e registrata (c.d. Tracciabilità del processo).

Nel caso in cui si verificasse un "potenziale caso" dovrà essere informato anche l'Organismo di Vigilanza in modo tempestivo, con nota scritta, da parte del responsabile della funzione coinvolta.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in modo tempestivo con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. o con le autorità di vigilanza.

- La gestione della Selezione del personale deve essere formalizzata in appositi protocolli dedicati alla gestione dei rapporti con soci, sindaci e revisori che prevedano quanto segue:

  a) modalità di ricorso a società di ricerca personale;

  b) selezione delle risorse da inserire;

  c) predisposizione e trasmissione comunicazioni e documenti ad enti pubblici per gestione assunzioni agevolate;

  d) determinazione della retribuzione e di eventuali premi da corrispondere ai dipendenti ivi compreso il processo di autorizzazione (con focus sulle modalità di assegnazione degli obiettivi e valutazione del raggiungimento degli stessi);

  e) gestione dei rimborsi spese dei dipendenti;

  f) utilizzo dotazioni aziendali.

Tale procedura dovrà rispettare i seguenti principi generali:

- prevedere una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale, attribuendo apposita procura a colui che sottoscrive i contratti di assunzione nel caso non provveda il General Manager;
- prevedere un sistema strutturato di valutazione dei candidati, sia con riferimento alla fase di acquisizione delle informazioni sia con riferimento alla fase di valutazione delle capacità tecnico-professionali, al fine di garantire idonea tracciabilità delle motivazioni che hanno determinato l'assunzione del candidato;
- individuare chiaramente il soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- prevedere l'obbligo di archiviazione di tutti i curricula ricevuti in relazione al profilo ricercato, relativamente al personale di sede.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantito un adeguato flusso di informazioni, tali da consentirgli un'attività sistematica ed organizzata di monitoraggio e deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse stia sorgendo.

- La gestione degli Omaggi, liberalità e spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente ed in ogni caso deve tenere conto di:

- garantire la tracciabilità dell'autorizzazione all'erogazione dell'omaggio da parte di un soggetto dotato degli adeguati poteri;
- definire specifiche soglie di valore per gli omaggi affinché siano ascrivibili a normali rapporti di cortesia.

- La gestione dei Rimborsi spesa deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente tenendo conto di garantire la sistematica tracciabilità del processo di autorizzazione del rimborso delle spese da parte del Responsabile del dipendente che ne fa richiesta.
- La gestione dell'Acquisto di servizi professionali deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente tenendo conto di rendere tracciabile la scelta effettuata dal fornitore. In ogni caso, nei rapporti con i terzi:

  a) la scelta deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, tenuto conto delle regole di *governance* e confrontando, secondo determinati livelli di spesa e considerati i valori già previsti nel budget per le attività più rilevanti, una rosa di potenziali offerte (tra i consulenti autorizzati), assicurando l'orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo;

  b) gli accordi devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzata da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali *deliverable* da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);

  c) ogni accordo deve prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto;

  d) l'effettiva erogazione della consulenza oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento devono essere opportunamente verificate.

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantito un adeguato flusso di informazioni, tali da consentirgli un'attività sistematica ed organizzata di monitoraggio e deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse stia insorgendo.

La documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate dalla procedura deve essere archiviata e conservata a cura delle funzioni direttive coinvolte.

- La gestione dei Flussi finanziari – Incassi e Pagamenti deve avvenire nel rispetto della procedura "Gestione dei flussi finanziari" tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti principi generali:
    a) approvazione dei pagamenti e sigla delle fatture passive da parte di un soggetto autorizzato in base al sistema di deleghe e procure in essere;
    b) monitoraggio e rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti all'utilizzo del contante;
    c) verifica da parte della Funzione Amministrazione della corrispondenza tra il paese in cui ha sede il fornitore, il paese in cui sono state effettuate le attività / forniti i beni e il paese del conto corrente in cui è effettuato il pagamento;
    d) verifica che, in caso di nuovi clienti e per ciascun incasso sia controllata l'identità della controparte con le adeguate verifiche prevista da art. 55 di Ivass 44 del 2019
    e) verifica che le movimentazioni delle somme di denaro avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di credito o altri soggetti tenuti all'osservanza delle Direttive Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- La gestione dei Rapporti con i legali incaricati e con i testimoni, richiede il rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente e che contemplino la gestione dei contenziosi e delle transazioni/rinunce.

Ogni incarico di assistenza giudiziale deve prevedere l'inserimento di una "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO

- La gestione dei Contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato, deve avvenire, in tutte le sue fasi, nel rispetto di regole di comportamento che prevedano una separazione funzionale

tra chi propone la documentazione di avanzamento e chi gestisce le attività realizzative, nonché stabilisca specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare.

In caso di supporto nella richiesta di contributi da parte di consulenti, deve essere inserita una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

COLLEGAMENTI TELEMATICI

- La gestione dei Collegamenti telematici, richiede la predisposizione di regole di comportamento, alla stregua dei principi e codici comportamentali fino a qui esposti.

CAPITOLO A.6

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- con riferimento alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici e l'Autorità riportare le informazioni circa:
  - situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte di enti pubblici, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Società, dettagliando:
    - l'ente pubblico e l'Autorità;
    - la struttura aziendale coinvolta;
    - l'oggetto della comunicazione;
    - la data della comunicazione;
    - il tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dell'ente pubblico;
  - situazioni particolarmente rilevanti, relativamente alle visite ispettive/controlli di enti pubblici in corso, dettagliando:
    - l'ente pubblico e l'Autorità;
    - la data dell'ispezione/controllo;
    - l'oggetto dell'ispezione/controllo;
    - la struttura aziendale referente per l'ispezione/controllo;
    - gli esiti/prescrizioni.
- con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione:
  - criticità emerse nel corso del processo, ad esempio, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, rilievi effettuati nel corso di visite ispettive e relative sanzioni comminate alla Società, richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione ecc.;

- omaggi e liberalità di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

– con riferimento all'acquisto di servizi professionali, riportare le informazioni circa:

▪ l'avvenuta stipulazione di contratti con prestatori d'opera intellettuale del valore superiore ad Euro 10.000.

CAPITOLO A.7

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari del Modello e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

(ii) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;

(iii) monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'OdV condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

(iv) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'OdV, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE –B –

Reati Societari

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso, in cui, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti - dagli amministratori, dai direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I rei sono puntiti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. è stata aggiunta dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e successivamente modificata dalla Legge 69/15, entrata in vigore dal 14/06/2015. Si configura detto reato nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma del nuovo articolo 2622 c.c. sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, essendo la fattispecie del predetto articolo un reato di pericolo;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni, può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è la reclusione da uno a cinque anni e la reclusione da tre a otto anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

Tuttavia, per quanto concerne la fattispecie normata nell'arti. 2621 c.c., occorre rilevare come la pena nello stesso prevista, sia soggetta a riduzione da sei mesi a tre anni di reclusione ai sensi dell'art. 2621 *bis* se i fatti commessi sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2621 *ter*, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 *bis* del codice penale, il giudice valuta, in caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguenti ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 *bis*.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato, ipotizzabile per le Società quotate nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

La Legge del 6 novembre 2012 n.190, con l'art.1 comma 76, ha modificato la fattispecie prevista.

Il nuovo tenore normativo, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

La novella prevede altresì che si applichi la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi qualora il fatto venga commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Viene altresì punito dal terzo comma della norma, anche colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e successive modificazioni.

Il c.d. "delitto di corruzione tra privati", invero, costituisce una delle più evidenti lacune lasciate dalla normativa italiana nel dare attuazione alla Convenzione di Merida imposta altresì dalla Decisione quadro UE nel luglio 2003 e dalla Convenzione di Strasburgo.

L'esistenza dell'art. 2635 c.c. nella sua previgente formulazione, costituiva un primo tentativo di soddisfare la risalente aspirazione alla introduzione di una generale figura incriminatrice della corruzione privata.

Infatti, il Legislatore non ha comportato un radicale stravolgimento della fattispecie introdotta nel 2002, che anzi è stata sostanzialmente riproposta nel primo comma dell'art. 2635.

Anche nella sua nuova formulazione, il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità.

La condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società.

D'altro canto, però, nella nuova fattispecie, apparentemente si estende l'ambito applicativo della fattispecie, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico, ma altresì a quella di un più generico dovere di "fedeltà" (*duty of loyalty)* nell'esercizio dell'ufficio privato, che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa.

La consumazione del reato, dipende dalla causazione del nocumento per la società. Conseguentemente alcuna variazione si registra quanto all'elemento soggettivo, che anche per la fattispecie di corruzione tra privati sia punibile anche nella forma del dolo eventuale, essendo sufficiente a tal fine che l'agente si rappresenti il nocumento della società, accettandone il rischio di verificazione in conseguenza della propria condotta illecita, alla stregua della teoria accreditata in giurisprudenza e in dottrina dell'accettazione del rischio.

Rilevante novità riguarda, invece, i soggetti attivi del reato. Il secondo comma della nuova formulazione prevede che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente.

Trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto - al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La pena prevista per il reato è stata innalzata per la fattispecie di cui al primo comma fino ad un anno e mantenendo invece il massimo fermo alla misura dei tre anni stabiliti in precedenza per l'infedeltà a seguito di dazione (le stesse pene si applicano anche all'autore della dazione o della promessa).

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dal secondo comma il legislatore ha fissato invece solo il massimo edittale della pena (reclusione fino ad un anno e sei mesi), dovendosi pertanto guardare alla norma generale contenuta nell'art. 23, primo comma, c.p. per la determinazione del minimo (quindici giorni).

La novella ha poi riproposto, nel quarto comma dell'art. 2635, anche l'aggravante ad effetto speciale (raddoppio della pena) per il caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in un altro Stato dell'UE ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998.

Altra modifica rilevante sta nella perseguibilità d'ufficio del delitto.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se di tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Sulla portata di tale condotta in relazione a strumenti finanziari quotati e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si veda quanto riportato nella Parte Speciale relativa ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.

B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima

(i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero

(ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

CAPITOLO B.2

AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

B.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

Le principali Aree a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. attività di restituzione dei conferimenti;
3. attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve;
4. operazioni sul capitale sociale;
5. gestione dei rapporti con gli organi di controllo;
6. predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera, in assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
7. gestione degli strumenti finanziari non quotati;
8. gestione dei rapporti con soggetti di diritto privato.

B.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

1. Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:

– gestione della contabilità generale e, in particolare, predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nel bilancio d’esercizio;

– definizione di poste valutative di bilancio;

– approvazione del bilancio d’esercizio e di altre situazioni patrimoniali (periodiche o in occasione di operazioni straordinarie).

2. Attività di restituzione dei conferimenti:

– gestione dei dati contabili;

– restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

3. Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve.

– Si veda a tal riguardo quanto esposto nel paragrafo precedente.

4. Operazioni sul capitale sociale:

– attribuzione di quote sociali per somme inferiori al valore nominale delle stesse e sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti;

– predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:

a) operazioni di aumento/riduzione di capitale sociale;

b) altre operazioni su quote sociali o della società controllante;

c) altre operazioni straordinarie.

5. Gestione di rapporti con gli organi di controllo:

– occultamento delle informazioni richieste dai soci anche tramite trasmissione a questi ultimi di informazioni non corrispondenti al vero;

– occultamento di documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o ostacolare il controllo da parte di sindaci e revisori;

– omissione di informazioni e/o mancata esibizione dei libri sociali ai soci che ne facciano richiesta. Tale periodo va correlato, altresì, alla disciplina di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., cui stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Il predetto articolo è applicabile alle sole società a responsabilità limitata, e, quindi, anche alla Schinasi, avendo quest'ultima la predetta forma societaria.

6. Predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera, in assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale:

– omissione di dati/informazioni o alterazione del contenuto della documentazione da presentare in assemblea.

7. Gestione dei rapporti con i soggetti di diritto privato:

– Gestione della selezione del personale:

a) selezione di nuove risorse (dipendenti, lavoratori interinali, co.co.pro.).

– Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza:

a) effettuazione di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.

– Gestione dei rimborsi spesa:

a) attribuzione dei rimborsi ai dipendenti a fronte di presentazione di nota spese.

– Acquisto di servizi professionali:

a) selezione fornitore professionale e definizione del prezzo di acquisto;

b) controllo sull'effettività del servizio prestato;

c) contabilizzazione e pagamento.

– Acquisto di beni e servizi.

– Gestione dei flussi finanziari – Incassi e Pagamenti.

– Gestione dei programmi assicurativi e negoziazione con le compagnie di assicurazione.

– Gestione dei sinistri.

– Gestione dei rapporti con i clienti.

– Gestione dei rapporti con i creditori (istituti di credito, etc…)

– Gestione dei rapporti con qualsiasi altro soggetto di diritto privato.

CAPITOLO B.3
REGOLE GENERALI

B.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter*, D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
4. astenersi dal commettere atti di corruzione nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori e nei confronti di qualunque altro dipendente di società privata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- <u>con riferimento al precedente punto 1:</u>

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- con riferimento al precedente punto 2:

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

c) acquistare o sottoscrivere azioni e/o partecipazione sociale della quota della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

e) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

- con riferimento al precedente punto 3:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale;

b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- con riferimento al precedente punto 4:

a) non effettuare elargizioni in denaro;

b) non offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai dipendenti delle società o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;

c) non accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) non eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

e) non riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) non presentare dichiarazioni non veritiere a enti di certificazione;

CAPITOLO B.4

PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito descritti.

1. La Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l'attività di restituzione dei conferimenti e l'attività di ripartizione degli utili di esercizio e delle riserve devono avvenire attraverso:

- la previsione di una formale ed automatica abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema per il solo personale qualificato e dotato degli adeguati profili di accesso;
- la valutazione della possibile implementazione di adeguati meccanismi di abilitazione e monitoraggio degli accessi;
- la formalizzazione, in appositi protocolli dedicati alla gestione della predisposizione del bilancio, i principi di controllo chiave con riferimento alle aree a rischio di riferimento.

2. Le Operazioni sul capitale sociale devono avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente avendo cura di garantire sempre la segregazione dei compiti tra operatività e controllo.

   Nei contratti con i consulenti devono essere inserite apposite clausole 231.

3. La Gestione dei rapporti con gli organi di controllo deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente avendo cura di garantire sempre la segregazione dei compiti tra operatività e controllo.

4. La Predisposizione di documentazione, oggetto di discussione e delibera in assemblea a la gestione dei rapporti con tale organo devono avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente avendo cura di garantire sempre la segregazione dei compiti tra operatività e controllo.

5. La Gestione degli strumenti finanziari non quotati deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste dal capitolo precedente.

6. Quanto alla gestione dei Rapporti con i soggetti di diritto privato:

- La gestione della Selezione del personale deve avvenire conformemente a quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.

- La gestione degli Omaggi, liberalità e spese di rappresentanza deve avvenire conformemente a quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La gestione dei Rimborsi spesa deve avvenire conformemente a quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La gestione dell'Acquisto di beni e servizi professionali deve avvenire conformemente a quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La Gestione dei flussi finanziari – Incassi e pagamenti deve avvenire conformemente a quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La Gestione dei programmi assicurativi e la negoziazione con le compagnie assicurative
- La Gestione dei sinistri
- La Gestione dei rapporti con i clienti
- La Gestione dei rapporti con i creditori (istituti di credito, etc…) deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente tenendo conto in ogni caso del fatto che l'apertura di conti correnti bancari, di linee di credito e di finanziamenti, debba avvenire solo a seguito di approvazione da parte di soggetti delegati in base al sistema di deleghe e procure aziendali.
- Con riferimento alla Gestione dei rapporti con qualsiasi altro soggetto di diritto privato deve essere previsto che i contratti stipulati con le controparti prevedano la "Clausola 231".

CAPITOLO B.5
FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

– con riferimento alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, riportare le informazioni circa:

- i contenziosi giudiziali, con indicazione:
  - della controparte;
  - dell'organo giudicante;
  - dell'oggetto del contenzioso;
  - del valore;
  - dello stato del contenzioso;
  - della struttura aziendale/soggetti coinvolti;
  - del valore dell'accantonamento;
- i contenziosi fiscali, con l'indicazione:
  - dell'oggetto del contenzioso;
  - del valore;
  - dello stato del contenzioso;
  - della struttura /soggetti aziendali coinvolti;
  - del valore dell'accantonamento;

– con riferimento alla gestione dei rapporti con gli enti pubblici e Autorità, riportare le informazioni circa:

- situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte delle autorità dettagliando:
  - autorità pubbliche di vigilanza;

    - struttura aziendale coinvolta;
    - oggetto della comunicazione;
    - data della comunicazione;
    - tipo di rilievo formulato/riscontro richiesto dall'autorità;

– con riferimento all'informativa periodica, riportare in merito a:

- rilievi dell'attività di audit svolta sui processi amministrativi/contabili;
- esiti delle attività di verifica che abbiano riportato eccezioni che potrebbero evidenziare situazioni a rischio ai fini della corretta rappresentazione contabile ai sensi della normativa di riferimento;
- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dalle leggi vigenti, dai valori, dalle politiche della Società, dalle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico e dalle regole contenute nel presente Modello.

– con riferimento ad ogni altra tipologia di rapporti con soggetti privati:

- criticità e/o non conformità riscontrate all'interno dagli enti di certificazione;
- omaggi e liberalità erogati nel corso dell'esercizio;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza;

– con riferimento all'acquisto di servizi professionali, riportare le informazioni circa:

- l'avvenuta stipulazione di contrati con prestatori d'opera intellettuale del valore superiore ad euro 10.000.

CAPITOLO B.6

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

i. di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;

ii. dei verbali degli incontri nei quali si dibattono i temi del bilancio tra le funzioni coinvolte. Per quanto attiene agli scambi di informazioni da e verso la società di revisione, l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere agli atti evidenza;

iii. delle riunioni del collegio sindacale, nella quali si discutano le bozze di bilancio, alle quali l'Organismo di Vigilanza è invitato a partecipare.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

i. proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

ii. monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati societari. L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

iii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – C –

Reati di riciclaggio, ricettazione e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

CAPITOLO C.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, d. lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329, se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena della reclusione è ridotta a sino sei anni, e la multa sino ad Euro 516.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di quasiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo

soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o poi per assicurarsi le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

CAPITOLO C.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

C.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Le Aree a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti.

1. Flussi finanziari – Incassi;
2. Flussi finanziari – Incassi e Pagamenti;
3. Acquisti;
4. Operazioni straordinarie;
5. Operazioni infragruppo;
6. Gestione degli adempimenti fiscali.

C.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno dell'Area a rischio reato.

1. Flussi Finanziari – Incassi:
   - Gestione delle risorse economico finanziarie – Incassi.
2. Flussi Finanziari – Incassi e Pagamenti:
   - Gestione delle risorse economico finanziarie – Incassi;
   - Gestione delle risorse economico finanziarie – Pagamenti.
3. Acquisti:
   - Acquisto di servizi professionali.
4. Operazioni straordinarie:
   - Gestione delle operazioni straordinarie e relativi risvolti fiscali.

5. Operazioni infragruppo:

- Gestione delle operazioni infragruppo.

6. Gestione degli adempimenti fiscali:

- Gestione degli adempimenti IVA;
- Gestione degli adempimenti relativi alle imposte dirette;
- Gestione degli adempimenti relativi alle imposte dirette (con specifico riferimento al transfer pricing);
- Gestione degli adempimenti fiscali relativi alle imposte indirette.

CAPITOLO C.3
REGOLE GENERALI

C.3.1 Principi generali di comportamento

In ogni attività esercitata la Società deve attenersi ai regolamenti dell'IVASS e ad ogni altra regola organizzativa e gestionale applicabile alla sua attività.

I Destinatari del Modello, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno conformarsi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri; non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
4. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
6. verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, avendo cura di tenere in considerazione:
   - la sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali o paesi a rischio terrorismo);
   - gli isituti di credito utilizzati;
   - eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzatre per transazioni e operazioni straordinarie.

CAPITOLO C.4

PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, si devono rispettare i principi qui di seguito meglio descritti.

- La gestione dei Flussi finanziari – Incassi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La gestione dei Flussi finanziari – Incassi e Pagamenti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto alla medesima voce del capitolo A5 del presente Modello 231.
- La gestione degli Acquisti deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste nel capitolo precedente tenendo conto, in ogni caso, di rendere tracciabile la scelta del fornitore effettuata.
- La gestione dell'eventuale intermediazione in riferimento a polizze assicurative del ramo vita andranno rispettate le disposizioni delle Ivass e adempiuti tutti gli obblighi e le verifiche ivi indicate.

Nei contratti / ordini di fornitura con i terzi devono essere previste specifiche "clausole 231".

- Con riferimento alla gestione delle Operazioni straordinarie deve essere prevista una specifica "clausola 231" nei contratti con i consulenti fiscali.
- La gestione delle Operazioni infragruppo deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste nel capitolo precedente.

Devono, inoltre, essere redatti contratti di *service agreement* e di *service agreement* IT e deve essere prevista una specifica "clausola 231" nei contratti con i consulenti fiscali.

- La gestione degli Adempimenti fiscali deve avvenire:
  1. quanto alla gestione degli adempimenti IVA e degli adempimenti relativi alle imposte dirette devono avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente avendo cura di garantire la segregazione di compiti tra operatività e controllo;
  2. quanto alla gestione degli adempimenti relativi alle imposte dirette (con specifico riferimento al *transfer pricing*) deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente.

Devono, inoltre, essere redatti contratti di *service agreement* e di *service agreement* IT e deve essere prevista una specifica "clausola 231" nei contratti con i consulenti fiscali.

  3. la gestione degli Adempimenti fiscali relativi alle imposte indirette deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento previste al capitolo precedente.

CAPITOLO C.5

FLUSSI VERSO L'ODV

Gli addetti alla funzione antiriciclaggio provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni minime:

- richieste, ad opera della controparte contrattuale, di effettuazione del pagamento a soggetto diverso dal fornitore.

CAPITOLO C.6

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

a) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;

b) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;

c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- **Datore di Lavoro**: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Sicurezza**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Lavoratori**: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **Medico Competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **RLS**: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- **RSPP**: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** reati di cui all'art. 25-*septies* del d. lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL**: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO D.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

La pena prevista è da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a Euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

ARTICOLO 55 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 2.500,00 a Euro 6.400,00 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

CAPITOLO D.2
AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI

D.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro

L'area a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno è inerente alla Gestione dell'Igiene, Salute e Sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia.

D.2.2 Attività Sensibili

Riportiamo di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

- Predisposizione e gestione del sistema di deleghe e procure e assegnazione del budget ai responsabili della sicurezza.
- Individuazione dei rischi aziendali esistenti e loro recepimento nel Documento di Valutazione dei rischi.
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure rilevanti e al monitoraggio circa la loro corretta applicazione).
- Formazione e informazione dei lavoratori, con particolare riguardo alle mansioni agli stessi assegnate e alle qualifiche richieste per lo svolgimento di ciascuna attività.

CAPITOLO D.3
REGOLE GENERALI

D.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

D.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

D.3.3 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

D.3.4 L'organizzazione del sistema

D.3.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli obblighi che sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

<u>1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori;</u>

<u>2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere munito di data certa (da custodirsi presso l'azienda) o su supporto informatico, secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:</u>

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I soggetti delegati possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;

d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell' OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex* art. 38, D. lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, d. lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali [...] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

L’RSPP viene nominato direttamente dal datore di lavoro, che non può delegare tale compito, per coordinare lavoratori, sistemi e mezzi dell’azienda al fine di prevenire e/o gestire i rischi per i lavoratori.

Fa le veci del datore di lavoro ed è responsabile del Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione per tutto ciò che riguarda la gestione della sicurezza in azienda.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

D.3.4.2 Informazione e formazione

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;

b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro.
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

D.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

D.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

D.3.6 Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, o suo delegato, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

CAPITOLO D.4

I CONTRATTI DI APPALTO

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), iii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- far predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto. I subappalti sono richiesti ed autorizzati del Committente per iscritto.

CAPITOLO D.5

FLUSSI VERSO L'ODV

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro e RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno trimestrale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

CAPITOLO D.6

PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Oltre all'applicazione delle regole di comportamento dettate nel capitolo precedente, è necessario inserire nel contratto con l'RSPP un'apposita clausola 231.

CAPITOLO D.7

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

a. partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

PARTE SPECIALE – E –

Reati Informatici

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-*bis*, D. lgs. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Prima di passare alla descrizione delle singole fattispecie, è opportuno rilevare che la natura informatica che qualifica questi reati può riguardare la modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

1) per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti" secondo quanto previsto dall'Codice dell'Amministrazione Digitale *ex* D.Lgs. 82/2005;
2) per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati".

Ciò posto, si procede alla descrizione delle singole fattispecie di reato del presente capitolo.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-bis C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART. 476 CP)

Qualora la falsità venga commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici nell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni, ma se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 477 CP)

Qualora la falsità venga commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative la reclusione da sei mesi a tre anni.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI (ART 478 CP)

Qualora la falsità venga commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, ovvero supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, la reclusione è da uno a quattro anni, se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni, mentre se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la reclusione è da uno a tre anni.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART 479 CP)

Qualora la falsità ideologica venga commessa dal pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette

o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, la reclusione è da tre a dieci anni.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE (ART 480 CP)

Qualora la falsità venga commessa dal pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, la pena prevista è reclusione da tre mesi a due anni.

FALSITÀ IDEOLOGICA IN CERTIFICATI COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART 481 CP)

Qualora nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, chiunque attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51,00 a Euro516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO (ART 482 CP)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO (Art 483 cp)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni, ma se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI (ART 484 CP)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali,

commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 309,00.

FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA (ART 485 CP)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO (ART 486 CP)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO (ART 487 CP)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

ALTRE FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI SULLE FALSITÀ MATERIALI (ART 488 CP)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

USO DI ATTO FALSO (ART 489 CP)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI (ART 490 CP)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

COPIE AUTENTICHE CHE TENGONO LUOGO DEGLI ORIGINALI MANCANTI (ART 492 CP)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO (ART 493 CP)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare (dolo specifico) un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un Dipendente introducesse un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

La formula normativa di “comunicazioni telematiche” si presta a comprendere qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione:

l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un Dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un Dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO (ART. 635 C.P.)

L'Articolo 635 del codice penale, spiega cosa s'intende per "danneggiamento", spiegando che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili, con aggravante della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-quater C.P.)

Questo reato di realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

CAPITOLO E.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

E.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

La principale Area a rischio reato che la Società, ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. Sistemi informativi

E.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno dell'Area a rischio reato.

1. Sistemi informativi

- Gestione nomi utenti, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali.
- Accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica.
- Installazione di nuove apparecchiature.
- Invio telematico di atti, documenti e scritture.

CAPITOLO E.3
REGOLE E PRINCIPI GENERALI / PROTOCOLLI / PROCEDURE GENERALI

E.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* Decreto).

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

E.3.2 Procedure generali

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, è fatto divieto di:

1. introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature software, senza preventiva autorizzazione scritta;
2. modificare le configurazioni di postazioni di lavoro fisse e mobili;

3. acquisire, possedere, o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc…);
4. ottenere le credenziali di accesso ai sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti tramite metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
5. divulgare, cedere o condividere le credenziali relative all'accesso ai sistemi e alla rete aziendale di clienti o terze parti;
6. accedere ai sistemi informatici altrui, anche sia un collega e manomettere e/o alterare i dati ivi contenuti;
7. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, compresi anche gli archivi, i dati e i programmi o parti di essi;
8. effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza dei sistemi informatici;
9. effettuare prove o tentativi di compromettere i controlli di sicurezza dei sistemi informatici o telematici dei clienti o terze parti;
10. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze delle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici di clienti o di terze parti al fine di ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle a cui si sarebbe autorizzati ad accedere anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento ad altri programmi o sistemi;
11. comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui questi sono utilizzati;
12. distorcere, oscurare o sostituire la propria identità o inviare email riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Si rende opportuno, inoltre, programmare idonea formazione avente ad oggetto l'illustrazione delle *policy* informatiche.

CAPITOLO E.4

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO E.5

I CONTROLLI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Delitti Informatici, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Delitti Informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti Informatici in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle operazioni sensibili;
- consultarsi con l'amministratore di sistema e con l'outsourcer informatico ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - F –

Reati contro il diritto d’autore

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-novies, D. lgs. 231/2001.

Si tratta di tutte le fattispecie delittuose della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) previste dagli articoli: 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies,171-octies e 174-quinquies

La Legge sul diritto d'autore (L 633/1941) protegge:

1) *tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia*, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
2) *i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399*;
3) *le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1) le **opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose**, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le **opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le **opere drammatico-musicali e le variazioni musicali** costituenti di per sé opera originale;
3) le **opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le **opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia**;
5) i **disegni e le opere dell'architettura**;
6) le **opere dell'arte cinematografica, muta o sonora**, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le **opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia** sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

9) le **banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti** sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le **opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

CAPITOLO F.2
AREE A RISCHIO/ ATTIVITÀ SENSIBILI

F.2.1 Le aree a rischio di commissione dei reato

Le principali Aree a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

1. Presentazione dell'immagine della società al pubblico.
2. Sistemi Informativi

F.2.2 Attività Sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato all'interno delle Aree a rischio reato.

1. Presentazione dell'immagine della società al pubblico:

- Predisposizione dei contenuti (immagini, frasi, claim pubblicitari, file e ogni altro elemento protetto dalla normativa in materia di diritto d'autore) da diffondere nell'ambito delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine della Società, anche a fini non commerciali.

2. Sistemi informativi:

- Attività connesse all'acquisto e al rinnovo di licenze, software o banche dati.

CAPITOLO F.3
REGOLE GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

F.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro il diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nell'ambito delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art 25-*novies* del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sè reato, possono potenzialmente diventarlo.

CAPITOLO F.4
PROCEDURE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

F.4.1 Procedure generali

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati contro il diritto d'autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento:

- La gestione delle attività di Predisposizione dei contenuti da diffondere nell'ambito delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine della Società, anche a fini non commerciali, e delle attività connesse all'acquisto e al rinnovo di licenze, software o banche dati deve avvenire nel rispetto delle regole di comportamento indicate nel precedente paragrafo.
- La gestione delle attività di carico e scarico, deve avvenire nel rispetto di una procedura di "Gestione del servizio di deposito" e di una procedura di "Gestione del servizio di trasporto" che prevedano quanto segue:
- La gestione delle attività di carico e scarico, deve avvenire nel rispetto della procedura di "Gestione del servizio di deposito" e della procedura di "Gestione del servizio di trasporto".
- Deve inoltre essere prevista una tutela contrattuale, nei confronti dei clienti e dei soggetti che "scaricano e caricano" merce, al fine di ottenere la garanzia che la merce depositata/prelevata dai magazzini rispetti tutti i requisiti previsti dalle norme in esame;
- Deve infine essere previsto l'inserimento, in ogni contratto con i clienti e i fornitori del servizio di trasporto, di una "clausola 231", in base alla quale il soggetto terzo dichiara di astenersi dal commettere qualsivoglia reato di rilevanza "231", a pena di risoluzione del contratto.

CAPITOLO F.5

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO F.6

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai suoi poteri e doveri ivi compreso quello, discrezionale, di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il diritto d'autore sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;

(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro il diritto d'autore. L'OdV è tenuto alla conservazione delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - G -

Reati contro la fede pubblica

CAPITOLO G.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

G.1.1 Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis, d.lgs.231/01)

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 453 C.P.)

La fattispecie di reato si realizza tramite: a) la formazione integrale di monete che, mediante imitazione da parte di chi non sia autorizzato alla loro produzione, conferisca loro parvenza di genuinità (contraffazione); b) la modificazione delle caratteristiche sostanziali o formali della moneta, tramite una serie di operazioni in grado di darle l'apparenza di un valore nominale superiore (alterazione); c) l'introduzione nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano di monete provenienti da uno Stato estero, in cui è stata effettuata la falsificazione, anche qualora chi partecipa all'introduzione non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione; d) la messa in circolazione, l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate.

Si precisa che: (i) per la sussistenza del "concerto", quale elemento di differenziazione rispetto alla meno grave ipotesi prevista dall'art. 455 c.p., è sufficiente un qualsiasi rapporto consapevole tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della contraffazione; (ii) ai fini della configurabilità del reato si intende per "corso legale" non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato; di conseguenza, la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta venga consentita, seppur in maniera ridotta, ma anche quando sussista l'effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516 a euro 3.098.

ALTERAZIONE DI MONETE (art. 454 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura: a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera; b) nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato; c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 516.

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (art. 455 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella prevista nei precedenti articoli, ridotta da un terzo alla metà.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (art. 457 C.P.)

Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

FALSIFICAZIONI DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (art. 459 c.p.)

Il reato consiste nell'attività di contraffazione o alterazione dei valori di bollo, nonché nell'attività di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, di detenzione o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti. Si fa presente che il reato si consuma una volta compiuta l'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero si sia realizzata la condotta di introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto o di messa in circolazione dei valori di bollo contraffatti, non essendo richiesto, quale elemento costitutivo del reato, il concreto utilizzo.

Le pene previste per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie sono quelle di cui agli art. 453, 455 e 457, ridotte di un terzo.

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI BOLLO (art. 460 C.P.)

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi e la multa sino a 1.032 euro.

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

Anche in questo caso, la fattispecie si realizza con l'effettuazione delle attività preparatorie alla falsificazione di valori di bollo; in particolare questo reato ha ad oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 103 ad Euro 516.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è quella stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.

G.1.2 Le fattispecie dei reati di falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI (art.473 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste nel contraffare o alterare i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.500 ad Euro 25.000.

Il reato si consuma, inoltre, attraverso la contraffazione, alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, attraverso l'uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500 ad Euro 35.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art.474 C.P.)

Tale condotta criminosa consiste, al di fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'art.473 c.p., nell'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio, nella detenzione per vendere o commercializzazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie dell'introduzione nel territorio dello Stato è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500 ad Euro 35.000.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie della detenzione per la vendita o commercializzazione è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad Euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO G.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

G.2.1 Le Aree a rischio commissione di reato

Si riportano di seguito le principali Aree maggiormente esposte al rischio di commissione reato:

1. Utilizzo di segni distintivi

G.2.2 Attività Sensibili

Si riporta di seguito la principale Attività Sensibile maggiormente esposta al rischio di commissione reato all'interno dell'Area a rischio reato:

1. Utilizzo di segni distintivi

- Creazione, ideazione e registrazione di marchi segni distintivi utilizzati dall'impresa

CAPITOLO G.3

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espressamente divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possono potenzialmente diventarlo.

CAPITOLO G.4

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, la registrazione dei marchi deve essere affidata ad uno studio di consulenza specializzato al quale commissionare una ricerca di anteriorità, al fine di verificare che il marchio non violi privative altrui, a causa della presenza di diritti di anteriorità vantati da terzi sui predetti segni distintivi.

CAPITOLO G.5

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno dell'area sensibile, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO G.6

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro la fede pubblica. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contro la fede pubblica;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio specifico sulle operazioni di carico e scarico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE - H -

Reati ambientali

CAPITOLO H.1

LE FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25-*undecies* del Decreto contempla una serie di condotte illecite ai danni dell'ambiente previste dal Codice Penale come modificato dal D. Lgs. 121/2011, dal D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (il c.d. Testo Unico Ambientale), dalla Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", dalla Legge 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e dal D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2011, ha inserito, con l'aggiunta dell'art. 25-*undecies*, i reati ambientali nell'ambito dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001. Ai reati in materia di ambiente e tutela dello stesso indicati nel D. Lgs. 121/2011, in base art. 2 comma 2 lettera c) del Decreto stesso, si applicano infatti le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", nel codice penale è stato inserito un nuovo titolo che introduce nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie (c.d. "ecoreati"). Le principali fattispecie di reato previste dalla suddetta legge di riforma (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività) sono stati recepiti dal D. Lgs. n. 231/2001 quali reati presupposto.

Infine, il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 156/06 introducendo l'art. 452 *quaterdecies* c.p.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-*undecies*, D. Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

1) CODICE PENALE

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-bis C.P.)

Con la norma in esame viene punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena consiste nella reclusione da due a sei anni e nella multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 ed è aumentata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette.

Se il fatto costituente reato è commesso per colpa, la pena è diminuita da un terzo a due terzi e se dalla commissione del suddetti fatto, deriva il pericolo di inquinamento ambientale la pena è ulteriormente diminuita di un terzo.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-quater C.P.)

L'art. 452-*quater* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi già puniti dall'articolo 434 c.p. (disastro doloso), abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena prevista è la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aumentata se il disastro ambientale è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA' (ART. 452-sexies C.P.)

L'articolo in commento introduce il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000.

L'articolo prevede due aggravanti, infatti dispone che la pena sia aumentata:

1. quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento:
   - delle acque o dell´aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
   - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Necessario il dolo, il delitto non viene punito per colpa.

ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-quaterdecies C.P.)

La presente disposizione normativa è stata inserita dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018. A seguito di ciò, ne è derivata l'abrogazione dell'art. 260 del D.Lgs. 156/06, il quale, in realtà è stato trasporto nella presente fattispecie disciplinata nel codice penale.

La fattispecie di reato si realizza quando un soggetto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.

La pena prevista per chi commetta tale reato è la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE, DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-bis C.P.)

La fattispecie di reato si concretizza quando un soggetto uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ovvero distrugge, preleva o detiene una specie vegetale selvatica protetta.

La pena prevista nel caso si tratti di una specie animale è l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino ad Euro 4.000, ovvero, ove si tratti di specie vegetali, la sola ammenda fino ad Euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Le specie animali o vegetali cui fa riferimento l'articolo del Codice Penale sono puntualmente indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE cui si rimanda.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-bis C.P.)

Il reato in questione si realizza quando si distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo si deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Lo stesso è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore ad Euro 3.000.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende:

a) qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, ovvero le specie indicate nell'allegato I della stessa direttiva per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle stesse. A tal fine si tiene conto:
   - delle specie minacciate di sparizione;
   - delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
   - delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
   - di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Misure analoghe sono adottate anche per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e

terrestre a cui si applica la direttiva 2009/147/CE per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;

b) qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, ovvero siti identificati secondo specifici criteri dettagliati all'interno della stessa direttiva (nell'allegato III (fase 2), nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e nell'insieme del territorio di cui all'articolo 7).

2) LEGGI SPECIALI

a) D.LGS N.152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137)

Il reato in questione si realizza quando si effettuino scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Le sostanze pericolose cui fa riferimento l'articolo sono dettagliate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 – "Limiti di emissione degli scarichi idrici".

La pena prevista per detto reato è l'arresto da tre mesi a tre anni; nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose si effettui senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente la pena è l'arresto fino a due anni.

Qualora nello scarico di acque reflue industriali siano contenute le sostanze pericolose sopra citate in concentrazioni superiori ai valori limite fissati dall'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acqua o sul suolo, ovvero oltre i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, la pena prevista è l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000 mentre è previsto l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da Euro 6.000 a Euro 120.000 nel caso in cui siano superati i valori limite per le sostanze contenute nella tabelle 3/A dall'Allegato 5.

Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103, D. Lgs. 152/2006) e lo scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104, D. Lgs. 152/2006), fatta eccezione per alcuni casi previsti dal Legislatore, sono puniti con l'arresto fino a 3 anni.

Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni salvo che detti scarichi siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

***SCARICHI SUL SUOLO* (ART 103)**

Sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

***SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE* (ART 104)**

Prevede, il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, nonché lo scarico diretto in mare, salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

***SCARICHI IN RETI FOGNARIE* (ART 107)**

Norma gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

***SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE* (ART 108)**

Norma lo scarico di tutte quelle sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, normando le autorizzazioni relative a detta attività.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto raccoglie, trasporta, recupera, smaltisce, commercia e intermedia rifiuti in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208, D. Lgs. 152/2006), per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art. 209, D. Lgs. 152/2006),

per le autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210, D. Lgs. 152/2006), per gli impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211, D. Lgs. 152/2006), per i gestori ambientali tenuti ad iscriversi nell'albo nazionale (art. 212, D. Lgs. 152/2006), per le autorizzazioni integrate ambientali (art. 213, D. Lgs. 152/2006) e per le procedure semplificate di auto smaltimento e di operazioni di recupero (artt. 214, 215 e 216, D. Lgs. 152/2006).

Qualora le attività sopra descritte siano effettuate con rifiuti non pericolosi la pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.600 ad Euro 26.000, qualora invece si trattasse di rifiuti pericolosi la pena è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 ad Euro 26.000. La pena prevista in quest'ultima istanza è la medesima per i soggetti che effettuino la miscelazione di rifiuti pericolosi.

Per chiunque realizzi o gestisca una discarica in assenza di autorizzazioni, il terzo comma dello stesso articolo prescrive la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600 ad Euro 26.000 che è aumentata con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da Euro 5.200 ad Euro 52.000 se tale discarica è destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il comma 6 dell'art. 256 prevede altresì la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.600 ad Euro 26.000 per chiunque violi il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge n. 179 del 31 Luglio 2002" nel deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

DIVIETO DI ABBANDONO (ART 192)

Punisce l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

BONIFICA DEI SITI (ART 257)

Il reato si realizza quando un soggetto che causa l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio manchi di notificare l'evento alle Autorità competenti e di bonificare il sito in cui l'evento si sia verificato, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente, secondo quanto prescritto dagli artt. 242 (Procedure operative e amministrative) e seguenti dello stesso Decreto.

La mancata effettuazione della comunicazione è punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 26.000; la mancata bonifica con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 2.600 ad Euro 26.000. La pena è aumentata nel caso si trattasse di inquinamento provocato da sostanze pericolose e consiste nell'arresto da un anno a due anni e l'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART 258)

La fattispecie di reato cui fa riferimento l'articolo si realizza quando un soggetto predisponga un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Integra il reato anche chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è l'arresto fino a due anni.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART 259)

Il reato in oggetto è integrato quando si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ovvero si effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento CEE 259/93.

Secondo l'art. 26 del Regolamento CEE 259/93 espressamente richiamato dall'art. 259 del D. Lgs. 152/2006, il traffico illecito è definito come qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le Autorità competenti interessate conformemente al Regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle Autorità competenti interessate, ai sensi del Regolamento, o
- effettuata con il consenso delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- contraria alle disposizioni normano l'esportazione e l'importazione di rifiuti destinati allo smaltimento e al ricupero (artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento CEE 259/93).

La pena prevista qualora si integri detto reato è l'arresto fino a due anni e l'ammenda da Euro 1.550 a Euro 26.000. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

SISTEMA INFORMATICO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART 260-bis)

La fattispecie di reato cui fa riferimento l'articolo si realizza quando un soggetto predisponga un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e quando inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità.

Integra il reato anche colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è l'arresto fino a due anni.

Il trasportatore che accompagna i rifiuti con una scheda SISTRI fraudolentemente alterata è punito con la reclusione da quattro mesi a 2 anni; la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ – SANZIONI PENALI (ART 279)

Il reato in questione si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, si violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione all'esercizio da parte delle Autorità competenti,
- dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006,
- dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del D. Lgs. 152/2006, che regola i valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività,
- dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente.

La pena prevista per detto reato è sempre l'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

b) LEGGE 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 874/1975 e del Regolamento CE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità"

COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I, ED ALLEGATO C, PARTE 1 (ART 1)

Il reato si realizza quando chiunque, con riferimento alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento CE 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari in assenza del prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 7.746,85 a Euro 77.468,53.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I e III, ED ALLEGATO C, PARTE 2 (ART 2)

Il reato si realizza quando chiunque, con riferimento alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento CE 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari in assenza del prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE 939/97 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista è l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da Euro 10.329,14 a Euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE (ART 3-bis)

I reati di cui all'art. 3-bis della Legge 150/1992 si integrano nelle seguenti fattispecie previste dall'art. 16 del Regolamento CE 338/97, ovvero nei casi di:

- introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati,
- falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato,
- uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento,
- omessa o falsa notifica all'importazione,
- falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

A tali tipologie di reati si applicano, secondo le diverse fattispecie, le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III – Della falsità in atti del Codice Penale. Per completezza, si riportano di seguito gli articoli del Codice Penale cui fa riferimento l'art. 3-bis della Legge 150/1992.

DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITA' PUBBLICA (ART. 6)

Il reato si realizza quando si detengano esemplari vivi di mammiferi e rettiti di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Le specie cui si fa riferimento nell'articolo della Legge sono identificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La pena prevista per il reato sopra descritto è l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38.

c) LEGGE N.549/1993 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE"

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART 3)

Secondo l'articolo 3 della Legge 549/1993, configurano ipotesi di reato la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B allegate alla stessa legge con inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento 3093/94/CE. Il regolamento 3093/94/CE prevede la progressiva eliminazione dai processi produttivi, dalla commercializzazione così come dall'importazione ed esportazione delle sostanze lesive dell'ozono cui fanno riferimento le tabelle A e B della Legge.

Le pene previste per chi violi l'articolo di Legge in oggetto sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

d) D.LGS. 202/2007 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI"

INQUINAMENTO DOLOSO (ART 8)

Il reato si integra qualora il Comandante, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e/o l'armatore di una nave concorrano a versare in mare sostanze inquinanti contravvenendo all'art. 4 del D. Lgs. 202/2007. Le sostanze cui si fa riferimento sono quelle nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

La pena per il Comandante della nave, nonché per i membri dell'equipaggio, per il proprietario e per l'armatore della nave che concorrano a violare dolosamente tali disposizioni, è l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 50.000.

Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 80.000.

INQUINAMENTO COLPOSO (ART 9)

Il reato si integra qualora il Comandante, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e/o l'armatore di una nave cooperino a versare in mare sostanze inquinanti contravvenendo all'art. 4 del D. Lgs. 202/2007. Le sostanze cui si fa riferimento sono quelle nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

La pena per il Comandante della nave, nonché per i membri dell'equipaggio, per il proprietario e per l'armatore della nave che concorrano a violare per colpa tali disposizioni, è l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000.

Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 10.000 ad Euro 30.000.

e) 29/05/2015 - LEGGE n. 68 DEL 2015. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (INQUINAMENTO AMBIENTALE). (VIOLAZIONE DOLOSA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE)

'È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. - (DISASTRO AMBIENTALE)

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

Art. 452-quater. - (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies. - (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-sexies. - (IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-septies. - (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia

ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-octies. - (RAVVEDIMENTO OPEROSO)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-novies. - (CONFISCA)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca..452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

CAPITOLO H.2

H.2.1. Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che l' attività a rischio di commissione dei reati ambientali è la Gestione degli adempimenti relativi alla produzione di rifiuti e alla manutenzione di caldaie.

H.2.2. Attività sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato relative alla Gestione degli adempimenti relativi alla produzione di rifiuti e alla manutenzione di caldaie:

- Gestione dello smaltimento toner;
- Gestione dello smaltimento rifiuti elettronici;
- Gestione smaltimento rifiuti plastica e cartone;
- Gestione caldaie e condizionatori.

CAPITOLO H.3.

LE REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

Nell'espletamento delle attività sensibili, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies (reati ambientali) del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale. A titolo esemplificativo:

- assicurarsi che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- non esibire documenti o produrre dati falsi o alterati;

- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.
- verificare e gestire in maniera approfondita e consapevole quanto disposto nelle autorizzazioni e comunque i diversi aspetti ambientali.

REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI CONTRO L'HABITAT DI SITO PROTETTO

E' fatto divieto di svolgere attività operative provocando la distruzione di un habitat protetto ovvero provocandone il deterioramento, compromettendone altresì lo stato di conservazione.

E' necessario verificare che, in caso di nuova acquisizione/locazione di immobile nell'ambito della realizzazione delle attività di business (es. costruzione di un nuovo centro commerciale, ...), il sito su cui si intende operare e quelli circostanti non siano qualificabili come sito protetto e che lo svolgimento delle attività aziendali non distrugga l'habitat o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SCARICHI

E' fatto divieto di:

- aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all'Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente in caso di scarichi in reti fognarie o relative alle quantità massime espresse di sostanze pericolose dell'attività inquinante;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, strati superficiali del sottosuolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti.

REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

E' fatto divieto di:

- utilizzare intermediatori, trasportatori e smaltitori in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per l'attività di trasporto intermediazione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- abbandonare i rifiuti (gestione di una discarica non autorizzata);
- non identificare in maniera corretta il rifiuto;
- non compilare in maniera corretta registro di carico e scarico e formulari;
- miscelare i rifiuti;
- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto una copia cartacea della scheda SISTRI, fraudolentemente alterata, a decorrere dall'impiego del sistema;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire profitto in violazione dei casi e delle modalità normativamente stabilite e disciplinate per il traffico illecito di rifiuti o per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

E' invece d'obbligo:

- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari, schede di movimentazione SISTRI (a decorrere dal suo impiego), certificati di analisi rifiuti siano completi, corretti e veritieri;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione - e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti ovvero della copia della scheda del SISTRI (a decorrere dal suo impiego), compresa la verifica delle autorizzazioni degli smaltitori e trasportatori;

- assicurare che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano correttamente identificati e stoccati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI BONIFICA

E' fatto obbligo di adempiere tempestivamente agli obblighi di messa in sicurezza dei siti e di procedere con le opportune segnalazioni nei confronti delle Autorità competenti nonché con gli interventi di dovuta bonifica dei siti, in caso di incidenti che abbiano causato l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee con superamento delle soglie di rischio.

Inoltre, in caso di nuove acquisizioni o locazioni di immobili, la Società s'impegna alla richiesta, raccolta e archiviazione di tutta la documentazione comprovante lo stato ambientale del sito acquisito/locato (es. certificato ambientale, …..).

REGOLE DI COMPORTAMENTO A PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA E DI VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'OZONO

È fatto divieto di:

- determinare, nell'esercizio di stabilimenti/attività che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati;
- violare le disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive e le misure a tutela dell'ozono e dell'ambiente.

E' fatto obbligo di:

- rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente per le emissioni in atmosfera con riferimento ai punti di emissione degli impianti e alle emissioni convogliabili, in base alle migliori tecniche disponibili e di quanto previsto nella autorizzazione stessa;
- mantenere un inventario aggiornato delle apparecchiature contenenti sostanze lesive da sottoporre a controlli e manutenzioni periodiche;
- valutare gli adempimenti di legge, promuovere la cessazione delle sostanze lesive e il corretto smaltimento in accordo alle norme esistenti.

CAPITOLO H.4

FLUSSI VERSO L'ODV

La Società comunica, all'Organismo di Vigilanza con la periodicità definita da quest'ultimo, la stipula di contratti con fornitori che abbiano ad oggetto l'affidamento dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

CAPITOLO H.5.

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro l'ambiente. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contro l'ambiente;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

PARTE SPECIALE – I –

Reati contro l’industria e il commercio

CAPITOLO I.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando viene adoperata violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Elemento essenziale è dunque l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il comportamento fraudolento dell'agente è tale quando è subdolo e sleale, cioè quando tende a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, un soggetto compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Vengono dunque punite quelle condotte che, con minaccia e violenza, sono dirette ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni, aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

L'ipotesi delittuosa punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. È, dunque, sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a Euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; non occorre che la cosa sostituita sia contrassegnata da un marchio; non occorre, infatti, oltre alla divergenza tra cosa consegnata e cosa pattuita, che quest'ultima sia tutelata per la sua provenienza, origine o qualità tipica. Non occorrono artifici e raggiri da parte del venditore, essendo insito l'inganno nell'obiettività della consegna di una cosa per un'altra (*aliud pro alio*) diversa da quella pattuita.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni o la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a Euro 103.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Per integrare detta fattispecie delittuosa si deve porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Sono sostanze alimentari tutte quelle destinate all'alimentazione umana, di consumo voluttuario o di completamento all'alimentazione. Mentre deve intendersi per non genuina la sostanza adulterata o contraffatta, vale a dire il prodotto alimentare che, secondo un criterio fisico-chimico nel subire modificazioni ad opera dell'uomo, sia stato assoggettato a commistione con sostanze estranee alla sua composizione naturale, o sia stato depauperato di principi nutritivi caratteristici; dunque quella sostanza che non contiene più le sostanze e/o i quantitativi previsti. Per l'elemento soggettivo basta la sola consapevolezza di fare commercio di cose non genuine come genuine.

La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a Euro 1.032.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

La fattispecie criminosa si configura allorquando chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Viene dunque punita non solo la vendita, ma anche la messa i commercio e, pertanto, qualsiasi condotta che miri a fare uscire a qualsiasi titolo la cosa dalla sfera di custodia del fabbricante, dunque anche le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura allorquando un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

La fattispecie delittuosa si configura quando taluno contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CAPITOLO I.2

AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

I.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

Si riporta di seguito l'Attività Sensibile maggiormente esposta al rischio di commissione reato:

1. Gestione dei rapporti con la concorrenza.

I.2.2 Le attività sensibili

Si riportano di seguito le principali Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione reato, per singola area a rischio.

1. Gestione dei rapporti con la concorrenza:

a) diffusione di notizie false e tendenziose;

b) pubblicità menzognera;

c) concorrenza parassitaria.

CAPITOLO I.3.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espressamente divieto di:

1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis1, d.lgs. 231/2001);

2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

3) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.

CAPITOLO I.4.

FLUSSI VERSO L'ODV

La Società comunica, all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità definita da quest'ultimo, le seguenti informazioni:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza.
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO I.5.

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-bis1 del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- monitoraggio sulle attività di carico e scarico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

PARTE SPECIALE – L –

Reati di sfruttamento della manodopera clandestina

CAPITOLO L.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si tratta delle seguenti fattispecie delittuose:

- fattispecie delittuosa di cui all'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che vieta che il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- fattispecie delittuosa di cui all'art. 603-bis del codice penale che punisce chiunque:

– recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

– utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno.

CAPITOLO L.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

L.2.1 Le aree a rischio di commissione del reato

Le principali Aree a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Selezione di nuove risorse

L.2.2 Le attività sensibili

La principale Attività Sensibili esposta al rischio di commissione reato, individuata all'interno di ciascuna Area di rischio, è la seguente:

1. Selezione di nuove risorse:

- Assunzione del personale (dipendenti e collaboratori).

CAPITOLO L.3
REGOLE GENERALI

L.3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'art.25-duodecies del D.Lgs 231/2001. In particolare, nel caso in cui venga assunta manodopera extracomunitaria, tale circostanza deve essere disciplinata nella procedura di selezione e assunzione del personale.

CAPITOLO L.4

FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO L.5

I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati contro il reato di cui alla Presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE – M –

Reati Transnazionali

CAPITOLO M.1

FATTISPECIE DI REATO

Il 12 aprile 2006 l'ordinamento Italiano ha recepito la **Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale**, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.

L'art. 3 della legge definisce "reato transnazionale" il reato quando nella sua commissione viene coinvolto un gruppo criminale organizzato, e quando:

a. sia commesso in più di uno Stato;

b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che sono contemplati dalla suddetta Legge sono i seguenti:

- Associazione per delinquere;

- Associazione di tipo mafioso;

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- Favoreggiamento personale;

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

A) REATI ASSOCIATIVI

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, si configura la fattispecie di reato nei confronti di coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Per la partecipazione all'associazione, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, sia per i capi che per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (art. 416-bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad un'associazione di tipo mafioso.

Se l'associazione è formata da tre o più persone, la pena prevista è la reclusione da cinque a dieci anni, aumentata per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. La pena viene aumentata se l'associazione è armata

Si configura un'associazione di stampo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUIRE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (D.P.R. 23/1/1973 n.43 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE" - ART 291-quater)

Si configura detta fattispecie delittuosa, quando tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, mentre per chi vi partecipa è prevista la reclusione da un anno a sei anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se armata.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (T.U. D.P.R. 9.10.1990 n. 309 "TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI" - ART 74)

Si configura detta fattispecie di reato quando tre o più persone senza l'autorizzazione, si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dal TU.

La pena prevista per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è la reclusione non inferiore a venti anni, mentre per chi vi partecipa, la reclusione non inferiore a dieci anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o quando l'associazione è armata.

B) REATI NON ASSOCIATIVI

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART 377-bis CP)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, detta fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla

autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART 378 CP)

Tale fattispecie di rato si configura nei confronti di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena prevista è la multa fino a Euro 516,00.

La fattispecie di reato si applica altresì quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 " TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE" – ART 12 comma 3, comma 3-bis e comma 5)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questa fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a Euro 15.493, pena aumentata quando il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; quando per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; quando per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; quando il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Se detti fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al

fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di Euro 25.000 per ogni persona.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si configura la medesima fattispecie di reato anche nei confronti di chiunque tragga un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, e favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

In questi casi la pena prevista è la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Euro 15.493.

CAPITOLO M.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

M.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

Le principali Aree a rischio, considerata l'impossibilità di determinare a priori le fattispecie di reato che possano essere commesse da tre o più persone, da cui derivi un interesse o vantaggio per la Società, risulta difficile, allo stato, individuare le attività sensibili e conseguentemente prevedere i presidi volti a mitigare il rischio di commissione reato.

Pertanto, ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad astenersi dal compiere qualsiasi reato (anche non ricompreso nel cd. "Catalogo dei reati 231") da cui la Società possa trarre vantaggio.

In ogni caso, nei contratti con i fornitori deve essere inserita un’apposita “clausola 231”.

PARTE SPECIALE – N –

Reati di criminalità organizzata

CAPITOLO N.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 24-ter del DLgs 231/2001.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi: "*Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998*" (art. 416, comma 6, c.p.); "*Associazione a delinquere*" (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio); "*Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera"* (art. 416bis); *"Scambio elettorale politico mafioso*" (art. 416ter); "*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" (art. 630 c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); Delitti commessi alfine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis; Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART 416 CP)

La condotta sanzionata dall'art. 416 del codice penale è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni, mentre

per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Stessa pena dei capi viene comminata ai promotori.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 (ovvero: riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile) nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Qualora gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni, aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

1. un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. l'indeterminatezza del programma criminoso;
3. l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS CP)

Tale articolo punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione viene considerata di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della 7 Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART 416-TER CP)

Viene punito con questa fattispecie di reato chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "*ipotesi base*" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune "*ipotesi aggravate*" di "*reato/i-fine*" rispetto all'ipotesi base:

1) richiamando l'art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l'immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:

– il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

– la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

– gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti;

2) richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:

- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro a scopo di rapina o di estorsione;

3) richiamando (i delitti di cui al)l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:

- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E’ opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. E’ punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le disposizioni dell’articolo 416 bis si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CAPITOLO N.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

N.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

Considerata l'impossibilità di determinare a priori le fattispecie di reato che possano essere commesse da tre o più persone, da cui derivi un interesse o vantaggio per la Società, risulta difficile, allo stato, individuare le attività sensibili e conseguentemente prevedere i presidi volti a mitigare il rischio di commissione reato.

Pertanto, ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad astenersi dal compiere qualsiasi reato (anche non ricompreso nel cd. "Catalogo dei reati 231") da cui la Società possa trarre vantaggio.

In ogni caso la Società deve prevedere la predisposizione di una “Procedura di Gestione flussi monetari e finanziari” e prevedere delle regole di comportamento avendo cura di tenere in considerazione:

- la sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali o paesi a rischio terrorismo);
- eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni ed operazioni straordinarie.

Inoltre, nei contratti con i fornitori deve essere inserita unì apposita “clausola 231”.

PARTE SPECIALE – O –

Reati Tributari

CAPITOLO O.1
LE FATTISPECIE DI REATO

Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la legge n. 157/2019 avente ad oggetto la "Conversione con legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". La predetta legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 *quinquiesdecies*, allo scopo di annoverare nella tassonomia dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"):

1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000): tale norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000): tale norma, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopracitato, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La fattispecie di cui al punto n. 2 si considera avverata quando un soggetto si avvali di documenti falsi e quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione di obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi delle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

3) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000): la norma sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
4) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000): la norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi d'affari;
5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000): la norma sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
   È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2020 in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), la quale, con l'art. 5 apporta modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati – presupposto. In particolare, all'art. 25 *quinquiesdecies* vengono aggiunti le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

6) dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000): la norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazioni di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad euro due milioni.
   Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione

rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

7) omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000): la norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;
8) indebita compensazione (art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000): la norma sanzione chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio, 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La Società potrà rispondere dell'illecito derivante dai citati reati n. 6, 7, 8, presupposti solo nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni;

a. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
b. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto;
c. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di euro.

CAPITOLO O.2
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI

O.2.1 Le aree a rischio di commissione di reato

Le principali Aree a rischio reato che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Definizione e Gestione delle politiche fiscali.
2. Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria.
3. Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale.
4. Gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES E IVA).
5. Acquisiti di beni, servizi e consulenze.
6. Vendita di beni e servizi.
7. Pagamento delle imposte mediante modello F24.
8. Gestione delle operazioni straordinarie.
9. Closing & Reporting.
10. Archiviazione dei documenti contabili.
11. Gestione dell'attività di tesoreria e finanza.
12. Gestione degli asset aziendali.
13. Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza.
14. Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni.

O.2.2 Le attività sensibili

La principale Attività Sensibili esposta al rischio di commissione reato sono quelle suesposte.

CAPITOLO 0.3
REGOLE GENERALI

0.3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini dell'art.25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, i seguenti principi di carattere generali si applicano agli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti di Schinasi in via diretta, mentre ai fornitori e partner esterne mediante apposite clausole 231.

In ossequio a quanto disciplinato nel Codice Etico della Società, nelle procedure e nelle *best practices* aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza ed osservanza delle norme tributarie, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti verso l'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
b) operare sempre in ossequio alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, attraverso il sistema delle deleghe e procure disciplinato nel presente Modello 231, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale qualificato, eventualmente supportato da consulenti esterni;
e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novelle normative in materia tributaria;
f) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa tributaria applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia delle Entrate, MEF, etc.) e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
g) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze previste dalla normativa tributaria;

h) mantenere un comportamento conforme a buona fede e trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le partecipazioni sociali, non attribuendo ad essi valori superiori od inferiori a quelli dovuti;
j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con lo scopo sociale della Schinasi, tenendo altresì conto delle indicazioni e atti emessi dall'IVASS;
k) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
l) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: i) l'agevole registrazione contabile; ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; iii) la ricostruzione dell'operazione, al fine di ridurre eventuali errori interpretativi;
m) adoperarsi affinché ciascuna registrazione contabile rappresenti esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
n) operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della buona fede e trasparenza, verificando in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive al fine di verificare la loro rispettabilità e legittimità della loro attività;
o) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;

Inoltre, ai soggetti sopramenzionati, è fatto espresso divieto di:

a) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati;
b) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
c) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
d) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi di *black list*;
e) intrattenere rapporti commerciali con coloro i quali si ha sospetto che compiano frodi tributarie;
f) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti.

CAPITOLO 0.4
FLUSSI VERSO L'ODV

I responsabili delle aree che svolgono la loro attività all'interno delle aree sensibili, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo le seguenti informazioni minime:

- proposte di modifica da apportare alle procedure/protocolli di propria competenza;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione alle attività a rischio esistenti di propria competenza.

CAPITOLO O.5.
I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati tributari. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25- quinquiesdecies del Decreto:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati tributari;
- monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

- fine del documento –